



---

Bollettino  
Anno II - n. 7

Luglio 2007

---



*ISVAP*

(Legge 12 agosto 1982, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni)



*ISVAP*

(Legge 12 agosto 1982, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni)

---

Bollettino  
Anno II - n. 7

Luglio 2007

---

Agosto 2007

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

ISVAP  
via del Quirinale, 21 • 00187 Roma  
tel +39 06 421331 • fax +39 06 42133206  
[www.isvap.it](http://www.isvap.it)

# Indice

1.	ATTIVITA' PROVVEDIMENTALE ISVAP .....	1
1.1	<b>REGOLAMENTI</b> .....	3
	<b>Regolamento n. 7 del 13 luglio 2007 (G.U. del 30 luglio 2007, n. 175)</b> Regolamento concernente gli schemi per il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono tenute all'adozione dei principi contabili internazionali di cui al titolo VIII (bilancio e scritture contabili), capo I (disposizioni generali sul bilancio), capo II (bilancio di esercizio), capo III (bilancio consolidato) e capo V (revisione contabile) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. ....	5
1.2	<b>PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE</b> .....	25
	<b>Provvedimento n. 2530 del 3 luglio 2007</b> Disposizioni in materia di copertura delle riserve tecniche dell'assicurazione diretta - modifiche al Provvedimento ISVAP n. 147 del 30 gennaio 1996, al Provvedimento ISVAP n. 148 del 30 gennaio 1996, al Provvedimento ISVAP n. 1152 del 31 marzo 1999, al Provvedimento ISVAP n. 1153 del 31 marzo 1999, nonchè alle Circolari ISVAP n. 358/D del 15 gennaio 1999, n. 474/D del 21 febbraio 2002 e n. 577/D del 30 dicembre 2005 .....	27
	<b>Provvedimento n. 2531 del 5 luglio 2007</b> Contributo di vigilanza anno 2007 a carico dei soggetti iscritti nel registro unico degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione: termini e modalità per il versamento .....	36
1.3	<b>ALTRI PROVVEDIMENTI</b> .....	39
	<b>Provvedimento n. 2534 del 13 luglio 2007</b> Trasferimento del portafoglio della rappresentanza per l'Italia di Swiss Re Frankona Ruckversicherungs-Aktiengesellschaft, con sede in Roma, a Swiss Reinsurance Company, con sede in Zurigo, da attuarsi mediante cessione del ramo d'azienda e contestuale assegnazione del portafoglio trasferito alla rappresentanza per l'Italia della Swiss Reinsurance Company, con sede in Roma. Decadenza della rappresentanza in Italia di Swiss Re Frankona Ruckversicherungs-Aktiengesellschaft dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa. ....	41
	<b>Provvedimento n. 2535 del 13 luglio 2007</b> Autorizzazione a Liguria Vita S.p.A., con sede in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209. ....	43
	<b>Provvedimento n. 2536 del 13 luglio 2007</b> Autorizzazione a Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa, con sede in Verona, ad assumere il controllo di Berica Vita s.p.a., con sede in Vicenza. ....	45
	<b>Provvedimento n. 2537 del 13 luglio 2007</b> Autorizzazione a Holmo S.p.A., con sede in Bologna, ad assumere il controllo, per il tramite di Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna, di BNL Vita S.p.A., con sede in Milano. ....	47
	<b>Provvedimento n. 2538 del 16 luglio 2007 (G.U. del 24 luglio 2007, n. 170)</b> Autorizzazione alla Rappresentanza Generale per l'Italia di Scor Global P&C, con sede in Milano, all'esercizio dell'attività riassicurativa in tutti i rami danni di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Fusione per incorporazione di Scor Italia Riassicurazioni s.p.a. in Scor Global P&C S.A. e contestuale assegnazione alla propria Rappresentanza Generale per l'Italia del portafoglio e del complesso aziendale della incorporata Scor Italia Riassicurazioni S.p.A.....	49

2.	ASSETTI PROPRIETARI .....	51
2.1	<i>ART. 9 LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 20 E ARTT. 68 E 69 D.LGS. 9 SETTEMBRE 2005, N. 209 – AUTORIZZAZIONI ALL'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE ASSICURATIVE (LUGLIO 2007)</i> .....	53
3.	PARTECIPAZIONI .....	55
3.1	<i>PUBBLICAZIONI, ORDINATE PER SOCIETÀ ASSICURATIVA DICHIARANTE, RELATIVE ALLE COMUNICAZIONI AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 20, COME SOSTITUITO DALL'ART. 114, COMMA 1, LETT. A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N. 174. (LUGLIO 2007)</i> .....	57
4.	SANZIONI .....	65
4.1	<i>ORDINANZE DALLA N. 1048 DEL 5 LUGLIO 2007 ALLA N. 1275 DEL 25 LUGLIO 2007</i> .....	67
5.	ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO.....	317
5.1	<i>SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA</i> .....	319
6.	ELENCO DEI PERITI ASSICURATIVI .....	323
6.1	<i>PERITI ASSICURATIVI ISCRITTI NEL RUOLO NAZIONALE</i> .....	325
7.	PARERI RESI ALL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (ART. 20, COMMA 4, L. 287/90).....	327
	<b>Parere del 18 luglio 2007</b> Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 - procedimento in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell'operazione di acquisizione del controllo della società BPV Vita S.p.A. da parte della società Fondiaria-Sai S.p.A. e di Banco Popolare di Verona e Novara S.c.a.r.l. ....	329
	<b>Parere del 27 luglio 2007</b> Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 - procedimento in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell'operazione di concentrazione tra Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A. e Società Cattolica di Assicurazioni Soc. Coop. ....	333
8.	ALTRE NOTIZIE.....	339
8.1	<b>MODIFICHE STATUTARIE</b> .....	341
	Aumento di capitale sociale di Bcc Vita S.p.A., con sede in Milano .....	341
	Aumento di capitale sociale di Bipiemme Vita S.p.A., con sede in Milano.....	341
	Aumento di capitale sociale di Isi Insurance S.p.A., con sede in Verona .....	341
	Aumento di capitale sociale di Po Vita S.p.A., con sede in Parma .....	341
8.2	<b>TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA</b> .....	342
	Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione espressi in euro .....	342
9.	BILANCIO ISVAP .....	343



1. ATTIVITA'  
PROVVEDIMENTALE  
ISVAP

---



## 1.1 REGOLAMENTI

---



Regolamento n. 7 del 13 luglio 2007 (G.U. del 30 luglio 2007, n. 175)

**Regolamento concernente gli schemi per il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono tenute all'adozione dei principi contabili internazionali di cui al titolo VIII (bilancio e scritture contabili), capo I (disposizioni generali sul bilancio), capo II (bilancio di esercizio), capo III (bilancio consolidato) e capo V (revisione contabile) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private.**

**VISTA** la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

**VISTO** il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante l'esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS);

**VISTO** il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, recante attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP 1 aprile 1998, n. 845 riguardante le istruzioni di carattere esplicativo e applicativo in merito alla certificazione del bilancio delle imprese di assicurazione per la parte relativa agli adempimenti dell'attuario revisore;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G riguardante i moduli di vigilanza da allegare al bilancio di esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione e riassicurazione;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP 5 febbraio 1999, n. 1111 riguardante l'individuazione dei soggetti tenuti alla redazione del bilancio consolidato, a fini di vigilanza, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP 6 luglio 1999, n. 1207-G riguardante la relazione semestrale delle imprese di assicurazione e riassicurazione;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP 10 aprile 2003, n. 2184 recante modifiche ai provvedimenti ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G e 6 luglio 1999, n. 1207-G;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP 22 dicembre 2005, n. 2404 riguardante le disposizioni in materia di forme tecniche del bilancio consolidato redatto in base ai principi contabili internazionali;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP 10 agosto 2006, n. 2460 riguardante le disposizioni in materia di relazione semestrale e in materia di moduli di vigilanza da allegare al bilancio consolidato;

**PREMESSO** che il contenuto del presente Regolamento è stato oggetto di pubblica consultazione dal 22 dicembre 2006 al 16 febbraio 2007;

**RITENUTA** la necessità di fornire indicazioni in ordine agli schemi che le imprese devono adottare nella redazione dei bilanci di esercizio in base ai principi contabili internazionali, in modo da garantire un adeguato livello di comparabilità dei dati di settore, in conformità all'articolo 90, commi 1 e 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**RITENUTA** la necessità di fornire un quadro regolamentare omogeneo in ordine agli schemi, già emanati, che le imprese devono adottare nella redazione dei bilanci consolidati e nella redazione, a fini di vigilanza, della relazione semestrale e della relazione semestrale consolidata in base ai principi contabili internazionali, in conformità all'articolo 90, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**RITENUTA** la necessità di fornire indicazioni alla società di revisione e all'attuario revisore in ordine alle modalità per il rilascio del giudizio in merito alla sufficienza delle riserve tecniche, in conformità all'articolo 102, comma 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e all'articolo 190, commi 1 e 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**adotta il seguente:**

## **REGOLAMENTO**

### **INDICE**

#### ***Titolo I – Disposizioni di carattere generale***

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)
- Art. 4 (Principi di redazione)
- Art. 5 (Vigilanza prudenziale)

#### ***Titolo II – Bilancio di esercizio e relazione semestrale IAS/IFRS***

##### ***Capo I – Disposizioni di carattere generale***

- Art. 6 (Imprese obbligate)

## **Capo II – Bilancio di esercizio IAS/IFRS**

- Art. 7 (Bilancio di esercizio IAS/IFRS)
- Art. 8 (Informativa in materia di condizioni di esercizio)
- Art. 9 (Relazione della società di revisione)
- Art. 10 (Area di intervento e relazione dell'attuario revisore)
- Art. 11 (Resoconto analitico)
- Art. 12 (Trasmissione all'ISVAP del bilancio di esercizio IAS/IFRS)

## **Capo III – Relazione semestrale IAS/IFRS**

- Art. 13 (Relazione semestrale IAS/IFRS)
- Art. 14 (Termine di approvazione)
- Art. 15 (Relazione della società di revisione)
- Art. 16 (Osservazioni del collegio sindacale)
- Art. 17 (Giudizio dell'attuario incaricato)
- Art. 18 (Trasmissione all'ISVAP della relazione semestrale IAS/IFRS)

## **Titolo III – Bilancio consolidato e relazione semestrale consolidata**

### **Capo I – Disposizioni di carattere generale**

- Art. 19 (Imprese obbligate)
- Art. 20 (Imprese obbligate a esclusivi fini di vigilanza)
- Art. 21 (Imprese esonerate)
- Art. 22 (Area di consolidamento)
- Art. 23 (Obblighi delle imprese controllate)

### **Capo II – Bilancio consolidato**

- Art. 24 (Bilancio consolidato)
- Art. 25 (Relazione della società di revisione)
- Art. 26 (Moduli di vigilanza relativi al bilancio consolidato)
- Art. 27 (Trasmissione all'ISVAP del bilancio consolidato)

### **Capo III – Relazione semestrale consolidata**

- Art. 28 (Relazione semestrale consolidata)
- Art. 29 (Termine di approvazione)
- Art. 30 (Relazione della società di revisione)
- Art. 31 (Trasmissione all'ISVAP della relazione semestrale consolidata)

### **Titolo IV – Disposizioni transitorie e finali**

- Art. 32 (Abrogazioni)
- Art. 33 (Modifiche al provvedimento ISVAP 1 aprile 1998, n. 845)
- Art. 34 (Modifiche al provvedimento ISVAP 6 luglio 1999, n. 1207-G)
- Art. 35 (Entrata in vigore)
- Art. 36 (Pubblicazione)

## **Titolo I**

### **Disposizioni di carattere generale**

#### **Art. 1**

##### ***(Fonti normative)***

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 90, commi 1 e 2, 98, 190 e 191, comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

#### **Art. 2**

##### ***(Definizioni)***

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
  - a) "principi contabili internazionali": i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento CE n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;
  - b) "bilancio di esercizio": il bilancio redatto in conformità al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;
  - c) "bilancio di esercizio IAS/IFRS": il bilancio redatto in conformità ai principi contabili internazionali;
  - d) "decreto": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private;
  - e) "relazione semestrale IAS/IFRS": la relazione sull'andamento della gestione dell'impresa relativa al primo semestre dell'esercizio redatta in conformità ai principi contabili internazionali;
  - f) "società di revisione": la società iscritta nell'albo speciale previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 incaricata della revisione contabile del bilancio;
  - g) "attuario revisore": attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194 che sia amministratore della società di revisione o che sia dalla medesima nominato ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

#### **Art. 3**

##### ***(Ambito di applicazione)***

1. Il presente Regolamento si applica, secondo le disposizioni di carattere generale di cui al capo I dei titoli II e III del presente Regolamento,
  - a) alle imprese di cui all'articolo 88 commi 1 e 2 del decreto;
  - b) alle imprese di cui all'articolo 95 comma 2 del decreto;
  - c) alle società di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 a capo di un conglomerato finanziario per il quale l'ISVAP è stato individuato come coordinatore ai sensi del medesimo decreto,



che adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio IAS/IFRS, della relazione semestrale IAS/IFRS, del bilancio consolidato e della relazione semestrale consolidata.

2. Le imprese di cui al primo comma, punto a), che non adottano i principi contabili internazionali continuano ad applicare nella redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, al provvedimento ISVAP 1 aprile 1998, n. 845 e al provvedimento ISVAP 6 luglio 1999 n. 1207-G.

#### **Art. 4**

##### ***(Principi di redazione)***

1. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, del presente Regolamento redigono i prospetti seguendo le Istruzioni per la compilazione di cui all'allegato 1. Tali istruzioni indicano, per ciascuna voce, il riferimento ai principi contabili internazionali attualmente in vigore. Detti riferimenti devono intendersi automaticamente aggiornati in virtù delle successive modifiche introdotte nell'ordinamento comunitario ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002.
2. Per i contratti rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4:
  - a) emessi da imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane si applicano, ai fini del paragrafo 22 dell'IFRS 4, i criteri di valutazione previsti per il bilancio di esercizio dai capi II e III del titolo III e dagli articoli 64 e 65 del decreto;
  - b) emessi da imprese estere incluse nell'area di consolidamento è consentita l'applicazione, ai fini del paragrafo 22 dell'IFRS 4, delle disposizioni in materia assicurativa dello Stato di appartenenza delle imprese stesse.
3. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, del presente Regolamento conservano, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2220 del codice civile, le evidenze gestionali interne relative agli importi del bilancio di esercizio IAS/IFRS, della relazione semestrale IAS/IFRS, del bilancio consolidato e della relazione semestrale consolidata non direttamente rilevabili dalla contabilità.
4. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, del presente Regolamento trasmettono all'ISVAP le informazioni contenute nei prospetti seguendo le istruzioni per la trasmissione informatica dei dati fornite dall'ISVAP.

#### **Art. 5**

##### ***(Vigilanza prudenziale)***

1. Al fine di salvaguardare l'efficacia degli istituti prudenziali attualmente in vigore, resta ferma la facoltà dell'ISVAP di richiedere alle imprese di cui all'articolo 3, comma 1, del presente Regolamento che adottano i principi contabili internazionali, i dati e le informazioni integrative nonché la documentazione necessaria all'espletamento delle proprie funzioni istituzionali.

## **Titolo II**

### **Bilancio di esercizio e relazione semestrale IAS/IFRS**

#### **Capo I**

##### **Disposizioni di carattere generale**

###### **Art. 6**

###### ***(Imprese obbligate)***

1. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del presente Regolamento che, in base all'articolo 91, comma 1, del decreto, redigono il bilancio e la relazione semestrale in conformità ai principi contabili internazionali, seguono la disciplina prevista nel presente titolo.

#### **Capo II**

##### **Bilancio di esercizio IAS/IFRS**

###### **Art. 7**

###### ***(Bilancio di esercizio IAS/IFRS)***

1. Le imprese di cui all'articolo 6 del presente Regolamento utilizzano i prospetti di bilancio (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto e Rendiconto Finanziario) annessi al presente Regolamento (allegato 2).
2. Nell'ambito della nota integrativa al bilancio di esercizio IAS/IFRS, le imprese di cui all'articolo 6 del presente Regolamento riportano i prospetti di seguito elencati, dandone adeguata rilevanza nei paragrafi di nota integrativa relativi all'area tematica cui i prospetti stessi si riferiscono:
  - "Stato Patrimoniale per gestione";
  - "Conto Economico per gestione";
  - "Dettaglio delle partecipazioni";
  - "Dettaglio degli attivi materiali e immateriali";
  - "Dettaglio delle riserve tecniche a carico dei riassicuratori";
  - "Dettaglio delle attività finanziarie";
  - "Dettaglio delle attività e passività relative a contratti allorché il rischio dell'investimento è sopportato dalla clientela e derivanti dalla gestione dei fondi pensione";
  - "Dettaglio delle riserve tecniche";
  - "Dettaglio delle passività finanziarie";
  - "Dettaglio delle voci tecniche assicurative";
  - "Proventi e oneri finanziari e da investimenti";
  - "Dettaglio delle spese di gestione".

Tali prospetti riguardano le principali informazioni da fornire in nota integrativa ma non ne esauriscono il contenuto; resta pertanto fermo l'obbligo di fornire il complesso delle informazioni richieste dai principi contabili internazionali, anche se non esplicitamente richiamate dal presente Regolamento.

3. E' consentito introdurre dettagli aggiuntivi di specifiche voci previste dai prospetti, purché ciò non pregiudichi la chiarezza e l'unitarietà degli stessi.
4. Nell'ambito della relazione sulla gestione le imprese di cui all'articolo 6 del presente Regolamento riportano le informazioni di cui all'articolo 94, comma 1, lettere a) e i), del decreto, includendo con separata evidenza anche i prodotti che non rientrano nella definizione di contratto assicurativo ai sensi dell'IFRS 4.

### **Art. 8**

#### ***(Informativa in materia di condizioni di esercizio)***

1. Nell'ambito della nota integrativa le imprese di assicurazione di cui all'articolo 6 del presente Regolamento forniscono, in applicazione di quanto disposto dallo IAS 1, 124A-124C, informazioni circa il rispetto delle condizioni di esercizio di cui al capo II (riserve tecniche dei rami vita e danni), capo III (attività a copertura delle riserve tecniche) e capo IV (margine di solvibilità) del titolo III del decreto, attraverso l'illustrazione della documentazione allegata al bilancio di esercizio IAS/IFRS ai sensi dell'articolo 93, commi 3 e 5, del medesimo decreto.
2. In particolare, con riferimento ai prospetti contenenti l'indicazione delle attività che sono state assegnate alla copertura delle riserve tecniche di cui all'articolo 93, comma 3, del decreto, l'impresa illustra:
  - gli importi delle riserve tecniche da coprire determinati ai sensi del capo II del titolo III del decreto, ed i criteri di valutazione utilizzati per la loro determinazione, evidenziando le principali differenze, in termini di importi e di criteri di valutazione, con le riserve tecniche iscritte nel bilancio di esercizio IAS/IFRS;
  - gli importi delle attività assegnate alla copertura delle riserve tecniche determinati ai sensi del capo III del titolo III del decreto, ed i criteri di valutazione utilizzati per la loro determinazione, evidenziando le principali differenze, in termini di importi e di criteri di valutazione, con le attività iscritte nel bilancio di esercizio IAS/IFRS.
3. Con riferimento al prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilità di cui all'articolo 93, comma 5, del decreto, l'impresa illustra gli importi degli elementi ammissibili per la copertura del margine, evidenziando le principali differenze, in termini di importi e di criteri, con il patrimonio netto iscritto nel bilancio di esercizio IAS/IFRS.

### **Art. 9**

#### ***(Relazione della società di revisione)***

1. Il bilancio di esercizio IAS/IFRS è sottoposto alla verifica della società di revisione. La società di revisione si avvale dell'attuario revisore.

2. La relazione della società di revisione e dell'attuario revisore sono allegate al bilancio di esercizio IAS/IFRS.

#### **Art. 10**

##### ***(Area di intervento e relazione dell'attuario revisore)***

1. L'attuario revisore, nella relazione di cui all'articolo 9 del presente Regolamento, esprime il giudizio sull'adeguatezza e corretta determinazione delle riserve tecniche iscritte nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio IAS/IFRS dell'impresa di assicurazione, in conformità ai principi contabili internazionali e a corrette tecniche attuariali, verificando tra l'altro:
  - i metodi e le ipotesi adottate nella verifica di congruità delle passività assicurative, effettuata ai sensi dei paragrafi da 15 a 19 e 35 dell'IFRS 4;
  - i criteri seguiti per l'applicazione dei cambiamenti consentiti dai paragrafi da 21 a 30 dell'IFRS 4.
2. L'attuario revisore esprime, inoltre, il proprio giudizio in merito alla sufficienza delle riserve tecniche che l'impresa è tenuta a coprire in base al titolo III, capi II e III, del decreto, avuto riguardo alle disposizioni di legge e regolamentari, ed in conformità a corrette tecniche attuariali nel rispetto dei principi di seguito specificati, se ed in quanto applicabili ad ogni particolare tipo di riserva:
  - a) impiego di adeguate basi tecniche;
  - b) impiego di ipotesi evolutive prudenziali;
  - c) impiego di adeguate metodologie di calcolo.
3. Ai fini del rilascio del giudizio di cui ai commi precedenti l'attuario revisore effettua le proprie verifiche sulla base delle risultanze dell'analisi svolta dalla società di revisione sui portafogli presi a riferimento e sui relativi dati di base.
4. La relazione dell'attuario revisore è redatta in conformità allo schema annesso al presente Regolamento (allegato 3).

#### **Art. 11**

##### ***(Resoconto analitico)***

1. Le risultanze sull'attività svolta dall'attuario revisore ai fini del rilascio del giudizio finale sono riportate in un resoconto analitico, trasmesso alla società di revisione, che illustra le operazioni preliminari effettuate, le basi tecniche e le ipotesi adottate, le metodologie ed i criteri di calcolo utilizzati, nonché le fasi operative seguite per la valutazione degli accantonamenti tecnici ed i risultati ottenuti.
2. Nel resoconto analitico viene fornita evidenza degli effetti derivanti dall'applicazione dei cambiamenti consentiti dai paragrafi da 21 a 30 dell'IFRS 4, che hanno concorso alla determinazione delle riserve tecniche iscritte nel bilancio di esercizio IAS/IFRS. Inoltre dovranno essere adeguatamente illustrati i criteri ed i metodi adottati dall'impresa sia con riferimento alla verifica di congruità delle passività assicurative sia in applicazione dei citati

cambiamenti di cui ai paragrafi da 21 a 30 dell'IFRS 4.

3. Copia del resoconto analitico è inviata dalla società di revisione in tempo utile all'impresa di assicurazione che la trasmette all'ISVAP unitamente al bilancio di esercizio IAS/IFRS.
4. L'attuario revisore conserva i dati e i documenti relativi all'attività svolta per dieci anni dalla data di rilascio della relazione di revisione di cui all'articolo 9 del presente Regolamento.

#### **Art. 12**

##### ***(Trasmissione all'ISVAP del bilancio di esercizio IAS/IFRS)***

1. Le imprese di cui all'articolo 6 del presente Regolamento trasmettono all'ISVAP, entro un mese dalla data di approvazione, il bilancio di esercizio IAS/IFRS e i documenti di cui all'articolo 93 del decreto.
2. Le imprese di cui all'articolo 6 del presente Regolamento trasmettono all'ISVAP in due copie il bilancio di esercizio IAS/IFRS e i documenti di cui all'articolo 93 del decreto. Un esemplare dei documenti da trasmettere all'ISVAP è sottoscritto in originale dal rappresentante legale dell'impresa e accompagnato dall'attestazione dell'avvenuto deposito dei documenti di cui all'articolo 93 del decreto. Un esemplare delle relazioni di cui all'articolo 9 del presente Regolamento da trasmettere all'ISVAP è sottoscritto in originale rispettivamente dal responsabile della revisione contabile e dall'attuario revisore.
3. Entro i termini di cui al comma 1, le imprese effettuano la trasmissione informatica dei dati relativi al bilancio di esercizio IAS/IFRS secondo le istruzioni fornite dall'ISVAP.

#### **Capo III**

##### **Relazione semestrale IAS/IFRS**

#### **Art. 13**

##### ***(Relazione semestrale IAS/IFRS)***

1. Le imprese di cui all'articolo 6 del presente Regolamento redigono, a fini di vigilanza, la relazione semestrale IAS/IFRS in conformità ai prospetti (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto e Rendiconto Finanziario) annessi al presente Regolamento (allegato 4).
2. La relazione semestrale IAS/IFRS comprende note redatte secondo un'informativa completa ai sensi dello IAS 34, nell'ambito delle quali le imprese includono i prospetti di seguito elencati, dandone adeguata rilevanza nei paragrafi relativi all'area tematica cui i prospetti stessi si riferiscono:
  - "Stato Patrimoniale per gestione";
  - "Conto Economico per gestione";
  - "Dettaglio delle partecipazioni";
  - "Dettaglio degli attivi materiali e immateriali";
  - "Dettaglio delle riserve tecniche a carico dei riassicuratori";

- “Dettaglio delle attività finanziarie”;
  - “Dettaglio delle attività e passività relative a contratti allorché il rischio dell’investimento è sopportato dalla clientela e derivanti dalla gestione dei fondi pensione”;
  - “Dettaglio delle riserve tecniche”;
  - “Dettaglio delle passività finanziarie”;
  - “Dettaglio delle voci tecniche assicurative”;
  - “Proventi e oneri finanziari e da investimenti”;
  - “Dettaglio delle spese di gestione”.
3. Le note della relazione semestrale IAS/IFRS comprendono in ogni caso le informazioni relative ai seguenti aspetti:
- a) l’evoluzione del portafoglio con riferimento all’insieme dei contratti emessi includendo con separata evidenza anche i prodotti che non rientrano nella definizione di contratto assicurativo ai sensi dell’IFRS 4;
  - b) l’andamento dei sinistri nei principali rami esercitati. Relativamente al lavoro diretto italiano della sola gestione danni e per i principali rami esercitati è data inoltre indicazione della velocità di liquidazione dei sinistri (per numero), al netto dei sinistri eliminati senza seguito, distintamente per la generazione corrente e per le generazioni precedenti;
  - c) l’andamento dell’attività esercitata in regime di libera prestazione di servizi e attraverso sedi secondarie negli Stati membri e negli Stati terzi, con riferimento all’insieme dei contratti emessi includendo con separata evidenza anche i prodotti che non rientrano nella definizione di contratto assicurativo ai sensi dell’IFRS 4;
  - d) le linee essenziali della politica riassicurativa con particolare riguardo alle variazioni intervenute nelle più significative forme riassicurative adottate;
  - e) i principali nuovi prodotti immessi sul mercato;
  - f) informazioni relative all’esonero dall’obbligo di redazione del consolidato ai sensi degli articoli 96 e 97 del decreto e dell’articolo 21 del presente Regolamento;
  - g) in applicazione di quanto disposto dallo IAS 1, 124A-124C, l’impresa fornisce le informazioni di cui all’articolo 8, comma 2, del presente Regolamento con riferimento alle attività che sono state assegnate alla copertura delle riserve tecniche al 30 giugno;
  - h) le indicazioni generali sull’andamento degli affari dalla chiusura del semestre, che consentano una ragionevole previsione dei risultati dell’esercizio in corso, e in particolare:
    - le più significative tendenze delle principali componenti economiche della gestione;
    - l’evoluzione della situazione finanziaria.
  - i) sulla base dell’andamento economico nel semestre di riferimento e tenuto conto dell’andamento previsionale degli affari dalla chiusura del semestre di cui al punto precedente, informazioni, distintamente per la gestione danni e vita, sul prevedibile rispetto, al 31 dicembre, delle condizioni di esercizio di cui all’articolo 8 del presente Regolamento.

#### **Art. 14**

##### ***(Termine di approvazione)***

1. L'organo amministrativo delle imprese di cui all'articolo 6 del presente Regolamento, diverse da quelle che esercitano esclusivamente la riassicurazione, approva la relazione semestrale IAS/IFRS entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio.
2. L'organo amministrativo delle imprese di cui all'articolo 6 del presente Regolamento che esercitano esclusivamente la riassicurazione approva la relazione semestrale IAS/IFRS entro cinque mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio.

#### **Art. 15**

##### ***(Relazione della società di revisione)***

1. Ai fini dell'applicazione delle procedure di revisione contabile limitata di cui al principio raccomandato dalla CONSOB per la revisione contabile della relazione semestrale, la relazione semestrale IAS/IFRS è sottoposta alla verifica della società di revisione incaricata di esprimere il giudizio sul bilancio di esercizio IAS/IFRS.
2. La relazione della società di revisione è allegata alla relazione semestrale IAS/IFRS.

#### **Art. 16**

##### ***(Osservazioni del collegio sindacale)***

1. La relazione semestrale IAS/IFRS è corredata delle eventuali osservazioni del collegio sindacale. A tal fine gli amministratori dell'impresa trasmettono al collegio sindacale, entro il termine di cui all'articolo 14 del presente Regolamento, la relazione semestrale approvata.

#### **Art. 17**

##### ***(Giudizio dell'attuario incaricato)***

1. L'attuario incaricato di cui all'articolo 31 del decreto, esprime, in una nota tecnica, il proprio giudizio sul metodo adottato e sulle basi tecniche impiegate, anche se implicite, nel calcolo delle riserve tecniche dei rami vita di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto, dandone adeguata illustrazione.
2. L'attuario incaricato di cui all'articolo 34 del decreto, esprime, in una nota tecnica, il proprio giudizio sui procedimenti e sui metodi seguiti nel calcolo delle riserve tecniche dei rami 10 e 12 di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto, dandone adeguata illustrazione.
3. L'attuario incaricato esprime i giudizi di cui ai commi 1 e 2 con riferimento alle riserve tecniche determinate, per l'insieme dei contratti emessi dall'impresa di assicurazione, in base ai principi di cui al capo II del titolo III del decreto, (riserve tecniche dei rami vita e danni), senza i cambiamenti consentiti dai paragrafi da 21 a 30 dell'IFRS 4. L'attuario

incaricato esprime altresì il proprio giudizio sui metodi e le ipotesi adottate nella verifica di congruità delle passività assicurative di cui ai paragrafi da 15 a 19 e 35 dell'IFRS 4 ed illustra gli effetti dei cambiamenti dei principi contabili applicati che hanno concorso alla determinazione delle riserve tecniche iscritte nella relazione semestrale IAS/IFRS.

#### **Art. 18**

##### ***(Trasmissione all'ISVAP della relazione semestrale IAS/IFRS)***

1. Le imprese di cui all'articolo 6 del presente Regolamento trasmettono all'ISVAP, entro un mese dalla data di approvazione, la relazione semestrale IAS/IFRS corredata della relazione della società di revisione e, ove previsti, delle eventuali osservazioni del collegio sindacale, delle note tecniche degli attuari incaricati e della copia del verbale della riunione del consiglio di amministrazione di approvazione.
2. Le imprese trasmettono all'ISVAP la relazione semestrale IAS/IFRS in due copie, di cui una sottoscritta in originale dal rappresentante legale dell'impresa. Un esemplare dei documenti di cui agli articoli 15, 16 e 17 del presente Regolamento da trasmettere all'ISVAP è sottoscritto in originale rispettivamente dal responsabile della revisione contabile, dai componenti del collegio sindacale e dagli attuari incaricati.
3. Entro i termini di cui al comma 1, le imprese effettuano la trasmissione informatica dei dati relativi alla relazione semestrale IAS/IFRS secondo le istruzioni fornite dall'ISVAP.

#### **Titolo III**

##### **Bilancio consolidato e relazione semestrale consolidata**

#### **Capo I**

##### **Disposizioni di carattere generale**

#### **Art. 19**

##### ***(Imprese obbligate)***

1. Le imprese di cui agli articoli. 95, commi 1 e 2, e 96 del decreto, e le imprese di cui all'articolo 20 del presente Regolamento redigono il bilancio consolidato e la relazione semestrale consolidata in conformità ai principi contabili internazionali secondo la disciplina prevista nel presente titolo.

#### **Art. 20**

##### ***(Imprese obbligate a esclusivi fini di vigilanza)***

1. Redigono il bilancio consolidato e la relazione semestrale consolidata a esclusivi fini di vigilanza:
  - a) le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del presente Regolamento;



- b) le imprese di cui all'articolo 95, commi 1 e 2, del decreto, controllate direttamente o indirettamente ovvero sottoposte alla direzione unitaria di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione costituita in un altro Stato membro, esonerate dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 97 del decreto.
2. Al bilancio consolidato redatto dalle imprese di cui al comma precedente non si applicano le disposizioni dell'articolo 41, commi 5 e 6, e dell'articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.

#### **Art. 21**

##### ***(Imprese esonerate)***

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 97 del decreto, le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 95, comma 1, del predetto decreto che controllano una o più entità per le quali, con riferimento al bilancio di esercizio, la somma degli attivi non superi il due per cento dell'attivo dell'impresa stessa sono esonerate dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato e della relazione semestrale consolidata fino all'esercizio per il quale la predetta condizione è verificata.
2. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 95, comma 1, del decreto obbligate a redigere il bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 96 del predetto decreto.
3. Sono in ogni caso obbligate alla redazione del bilancio consolidato e della relazione semestrale consolidata le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui ai commi precedenti qualora una o più entità siano idonee in relazione all'attività svolta, al tipo di contratti conclusi, alle garanzie o agli impegni in essere o ai rischi assunti, a influenzare in maniera rilevante la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'insieme delle imprese da includere nell'area di consolidamento.

#### **Art. 22**

##### ***(Area di consolidamento)***

1. Nel definire l'area di consolidamento, le imprese di cui all'articolo 19 del presente Regolamento integrano le disposizioni nazionali in materia di controllo con quanto previsto dai principi contabili internazionali. Pertanto la nozione di controllo e le correlate disposizioni nazionali in materia di obblighi di consolidamento configurano soltanto il perimetro minimo dell'area di consolidamento da integrare secondo le disposizioni dello IAS 27.

#### **Art. 23**

##### ***(Obblighi delle imprese controllate)***

1. Le imprese controllate trasmettono tempestivamente all'impresa controllante le informazioni da questa richieste ai fini della redazione del bilancio consolidato e della relazione semestrale consolidata.

## Capo II

### Bilancio consolidato

#### Art. 24

#### **(Bilancio consolidato)**

1. Le imprese di cui all'articolo 19 del presente Regolamento redigono il bilancio consolidato in conformità ai prospetti (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto e Rendiconto Finanziario) annessi al presente Regolamento (allegato 5).
2. Nell'ambito della nota integrativa al bilancio consolidato, le imprese riportano i prospetti di seguito elencati, dandone adeguata rilevanza nei paragrafi di nota integrativa relativi all'area tematica cui i prospetti stessi si riferiscono:
  - "Stato Patrimoniale per settore di attività";
  - "Conto Economico per settore di attività";
  - "Area di consolidamento";
  - "Dettaglio delle partecipazioni non consolidate";
  - "Dettaglio degli attivi materiali e immateriali";
  - "Dettaglio delle riserve tecniche a carico dei riassicuratori";
  - "Dettaglio delle attività finanziarie";
  - "Dettaglio delle attività e passività relative a contratti emessi da compagnie di assicurazione allorché il rischio dell'investimento è sopportato dalla clientela e derivanti dalla gestione dei fondi pensione";
  - "Dettaglio delle riserve tecniche";
  - "Dettaglio delle passività finanziarie";
  - "Dettaglio delle voci tecniche assicurative";
  - "Proventi e oneri finanziari e da investimenti";
  - "Dettaglio delle spese della gestione assicurativa".

Tali prospetti riguardano le principali informazioni da fornire in nota integrativa ma non ne esauriscono il contenuto; resta pertanto fermo l'obbligo di fornire il complesso delle informazioni richieste dai principi contabili internazionali, anche se non esplicitamente richiamate dal presente Regolamento.

3. E' consentito introdurre dettagli aggiuntivi di specifiche voci previste dai prospetti, purché ciò non pregiudichi la chiarezza e l'unitarietà degli stessi. I prospetti di Stato Patrimoniale e di Conto Economico per settore di attività sono completati con l'aggiunta di apposite colonne per ciascun settore di attività il cui contributo al bilancio consolidato sia significativo.
4. Nell'ambito della relazione sulla gestione le imprese di cui all'articolo 19 del presente Regolamento riportano le informazioni di cui all'articolo 100, comma 1, lettere a) e c), del decreto, includendo con separata evidenza anche i prodotti che non rientrano nella definizione di contratto assicurativo ai sensi dell'IFRS 4.

## **Art. 25**

### ***(Relazione della società di revisione)***

1. Il bilancio consolidato delle imprese di cui all'articolo 19 del presente Regolamento è sottoposto alla verifica di una società di revisione.
2. La relazione della società di revisione è allegata al bilancio consolidato.

## **Art. 26**

### ***(Moduli di vigilanza relativi al bilancio consolidato)***

1. Le imprese di cui all'articolo 19 del presente Regolamento redigono i moduli di vigilanza relativi al bilancio consolidato di cui all'allegato 6.
2. I moduli di vigilanza relativi al bilancio consolidato sono presentati al consiglio di amministrazione che approva il bilancio consolidato cui si riferiscono.

## **Art. 27**

### ***(Trasmissione all'ISVAP del bilancio consolidato)***

1. Le imprese di cui all'articolo 19 del presente Regolamento trasmettono all'ISVAP, entro un mese dalla data di approvazione del bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, i moduli di cui all'articolo 26 del presente Regolamento, la relazione della società di revisione e copia del verbale della riunione del consiglio di amministrazione di approvazione. Per le imprese di partecipazione il termine per la trasmissione all'ISVAP decorre dalla data di approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana controllata. Nel caso di più imprese italiane controllate vale la data dell'ultima delle approvazioni.
2. Le imprese di cui all'articolo 19 del presente Regolamento trasmettono all'ISVAP in due copie il bilancio consolidato, la relazione della società di revisione e il verbale della riunione del consiglio di amministrazione di approvazione e in tre copie i moduli di cui all'articolo 26 del presente Regolamento. Un esemplare dei documenti da trasmettere all'ISVAP è sottoscritto in originale dal rappresentante legale dell'impresa e accompagnato dall'attestazione dell'avvenuto deposito. Un esemplare della relazione della società di revisione è sottoscritto in originale dal responsabile della revisione contabile.
3. Fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 97, comma 3, del decreto, le imprese di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), del presente Regolamento inviano all'ISVAP la copia del bilancio consolidato dell'impresa controllante, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana, entro sessanta giorni dall'approvazione.
4. Entro i termini di cui al comma 1, le imprese effettuano la trasmissione informatica dei dati relativi al bilancio consolidato secondo le istruzioni fornite dall'ISVAP.

### Capo III

#### Relazione semestrale consolidata

#### Art. 28

##### *(Relazione semestrale consolidata)*

1. Le imprese di cui all'articolo 19 del presente Regolamento redigono, a fini di vigilanza, la relazione semestrale consolidata in conformità ai prospetti (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto e Rendiconto Finanziario) annessi al presente Regolamento (allegato 7).
2. La relazione semestrale consolidata comprende note redatte secondo un'informativa completa ai sensi dello IAS 34, nell'ambito delle quali le imprese includono i prospetti di seguito elencati, dandone adeguata rilevanza nei paragrafi relativi all'area tematica cui i prospetti stessi si riferiscono:
  - "Stato Patrimoniale per settore di attività";
  - "Conto Economico per settore di attività";
  - "Area di consolidamento";
  - "Dettaglio delle partecipazioni non consolidate";
  - "Dettaglio degli attivi materiali e immateriali";
  - "Dettaglio delle riserve tecniche a carico dei riassicuratori";
  - "Dettaglio delle attività finanziarie";
  - "Dettaglio delle attività e passività relative a contratti emessi da compagnie di assicurazione allorché il rischio dell'investimento è sopportato dalla clientela e derivanti dalla gestione dei fondi pensione";
  - "Dettaglio delle riserve tecniche";
  - "Dettaglio delle passività finanziarie";
  - "Dettaglio delle voci tecniche assicurative";
  - "Proventi e oneri finanziari e da investimenti";
  - "Dettaglio delle spese della gestione assicurativa".
3. Le note della relazione semestrale consolidata comprendono in ogni caso le informazioni relative ai seguenti aspetti:
  - a) l'evoluzione del portafoglio con riferimento all'insieme dei contratti emessi includendo con separata evidenza anche i prodotti che non rientrano nella definizione di contratto assicurativo ai sensi dell'IFRS 4;
  - b) l'andamento dei sinistri nei principali rami esercitati;
  - c) le linee essenziali della politica riassicurativa con particolare riguardo alle variazioni intervenute nelle più significative forme riassicurative adottate;
  - d) i principali nuovi prodotti immessi sul mercato.

**Art. 29**

***(Termine di approvazione)***

1. L'organo amministrativo delle imprese di cui all'articolo 19 del presente Regolamento, diverse da quelle che esercitano esclusivamente la riassicurazione, approva la relazione semestrale consolidata entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio.
2. L'organo amministrativo delle imprese di cui all'articolo 19 del presente Regolamento che esercitano esclusivamente la riassicurazione approva la relazione semestrale consolidata entro cinque mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio.

**Art. 30**

***(Relazione della società di revisione)***

1. Ai fini dell'applicazione delle procedure di revisione contabile limitata di cui al principio raccomandato dalla CONSOB per la revisione contabile della relazione semestrale, la relazione semestrale consolidata è sottoposta alla verifica di una società di revisione.
2. La relazione della società di revisione è allegata alla relazione semestrale consolidata.

**Art. 31**

***(Trasmissione all'ISVAP della relazione semestrale consolidata)***

1. Le imprese di cui all'articolo 19 del presente Regolamento trasmettono all'ISVAP, entro un mese dalla data di approvazione, la relazione semestrale consolidata corredata della relazione della società di revisione e, ove previsto, della copia del verbale della riunione del consiglio di amministrazione di approvazione. Per le imprese di partecipazione il termine per la trasmissione all'ISVAP decorre dalla data di approvazione della relazione semestrale da parte dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana controllata. Nel caso di più imprese italiane controllate vale la data dell'ultima delle approvazioni.
2. Le imprese trasmettono all'ISVAP la relazione semestrale consolidata in due copie, di cui una sottoscritta in originale dal rappresentante legale dell'impresa. Un esemplare della relazione di cui all'articolo 30 del presente Regolamento da trasmettere all'ISVAP è sottoscritto in originale dal responsabile della revisione contabile.
3. Entro i termini di cui al comma 1, le imprese effettuano la trasmissione informatica dei dati relativi alla relazione semestrale consolidata secondo le istruzioni fornite dall'ISVAP.

## **Titolo IV**

### **Disposizioni transitorie e finali**

#### **Art. 32**

##### ***(Abrogazioni)***

1. Sono o restano abrogati:
  - la Circolare ISVAP n. 171 del 24 febbraio 1992;
  - gli allegati IV, V e VI al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;
  - il capitolo 4 (Istruzioni riguardanti alcuni conti del bilancio consolidato) del Provvedimento ISVAP n. 735 del 1 dicembre 1997 in materia di Piano dei Conti delle imprese di assicurazione;
  - i moduli di vigilanza relativi al bilancio consolidato allegati al provvedimento ISVAP n. 1059 – G del 4 dicembre 1998;
  - il Provvedimento ISVAP n. 1111 del 5 febbraio 1999;
  - il Provvedimento ISVAP n. 2404 del 22 dicembre 2005.
2. Ai sensi dell'articolo 354, comma 4, del decreto, il riferimento a norme richiamate dal presente Regolamento, la cui entrata in vigore sia differita al momento dell'emanazione dei regolamenti di supporto, si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni primarie e secondarie previgenti.

#### **Art. 33**

##### ***(Modifiche al provvedimento ISVAP 1 aprile 1998, n. 845)***

1. La rubrica dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente: "Area di intervento e relazione dell'attuario revisore delle imprese che non redigono il bilancio di esercizio IAS/IFRS".
2. La rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: "Resoconto analitico per le imprese che non redigono il bilancio di esercizio IAS/IFRS".

#### **Art. 34**

##### ***(Modifiche al provvedimento ISVAP 6 luglio 1999, n. 1207-G)***

1. Al comma 1 dell'articolo 1 sono abrogate le lettere b) e f).
2. Sono abrogati gli articoli 5 bis e 6.
3. Il comma 4 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente.

*"4. Le imprese conservano le evidenze gestionali interne relative agli importi della relazione semestrale non direttamente rilevabili dalla contabilità".*

4. Al comma 1 dell'articolo 8, la frase "la relazione semestrale, la relazione semestrale IAS/IFRS e la relazione semestrale consolidata sono sottoposte all'esame della società di revisione [...]" è sostituita dalla frase:

*"la relazione semestrale è sottoposta all'esame della società di revisione"*

5. Il comma 2 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

*"2. La relazione della società di revisione è allegata alla relazione semestrale."*

6. È abrogato il comma 3 dell'articolo 8.

7. All'articolo 9, la prima frase è sostituita dalla frase:

*"La relazione semestrale è corredata delle eventuali osservazioni del collegio sindacale."*

8. È abrogato il comma 2 bis dell'articolo 10.

9. Il comma 1 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

*"1. La relazione semestrale, corredata della documentazione di cui ai precedenti articoli 8 e 9 e della copia del verbale della riunione del consiglio di amministrazione di approvazione, è trasmessa all'ISVAP entro quattro mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio"*

10. Il comma 2 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

*"2. La relazione semestrale delle imprese che esercitano esclusivamente la riassicurazione, corredata della documentazione di cui ai precedenti articoli 8 e 9 e della copia del verbale della riunione del consiglio di amministrazione di approvazione, è trasmessa all'ISVAP entro sei mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio"*

11. Al comma 4 dell'articolo 13, le parole "La relazione semestrale, la relazione semestrale IAS/IFRS e la relazione semestrale consolidata" sono sostituite dalle parole:

*"la relazione semestrale"*

### **Art. 35**

#### ***(Entrata in vigore)***

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dal bilancio relativo all'esercizio 2007.

**Art. 36**

***(Pubblicazione)***

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino dell'ISVAP. E' inoltre disponibile sul sito Internet dell'Autorità.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

Gli allegati annessi al presente Regolamento sono disponibili sul sito internet dell'Autorità ([www.isvap.it](http://www.isvap.it)) nella Sezione Normativa/Regolamenti.



## 1.2 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE

---



Provvedimento n. 2530 del 3 luglio 2007

**Disposizioni in materia di copertura delle riserve tecniche dell'assicurazione diretta - modifiche al Provvedimento ISVAP n. 147 del 30 gennaio 1996, al Provvedimento ISVAP n. 148 del 30 gennaio 1996, al Provvedimento ISVAP n. 1152 del 31 marzo 1999, al Provvedimento ISVAP n. 1153 del 31 marzo 1999, nonché alle Circolari ISVAP n. 358/D del 15 gennaio 1999, n. 474/D del 21 febbraio 2002 e n. 577/D del 30 dicembre 2005.**

## L'ISVAP

**VISTA** la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 approvativo del Codice delle Assicurazioni Private;

**VISTO** il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, recante attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

**VISTO** il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, recante attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 147 del 30 gennaio 1996, recante disposizioni in materia di copertura delle riserve tecniche dell'assicurazione diretta sulla vita;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 148 del 30 gennaio 1996, recante disposizioni in materia di copertura delle riserve tecniche dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 1152 del 31 marzo 1999, con il quale, tra l'altro, sono stati definiti i prospetti delle attività assegnate a copertura delle riserve tecniche dell'assicurazione diretta sulla vita da allegare al bilancio di esercizio;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 1153 del 31 marzo 1999, con il quale, tra l'altro, sono stati definiti i prospetti delle attività assegnate a copertura delle riserve tecniche dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita da allegare al bilancio di esercizio;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2254 del 4 marzo 2004, con il quale, tra l'altro, sono stati modificati i prospetti trimestrali delle attività assegnate a copertura delle riserve tecniche dell'assicurazione diretta sulla vita;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2372 del 16 settembre 2005, con il quale, tra l'altro, sono stati modificati i prospetti trimestrali delle attività assegnate a copertura delle riserve tecniche dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

**VISTA** la Circolare ISVAP n. 358/D del 15 gennaio 1999, che definisce, tra l'altro, i tracciati record per la trasmissione informatica dei dati relativi agli attivi a copertura delle riserve tecniche;

**VISTA** la Circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002, nella parte in cui prevede disposizioni in materia di copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

**VISTA** la Circolare ISVAP n. 577/D del 30 dicembre 2005, concernente le disposizioni in materia di sistema dei controlli interni e gestione dei rischi;

**CONSIDERATA** la necessità di emanare nuove disposizioni in materia di tipologie di attivi da destinare alla copertura delle riserve tecniche dei rami vita e danni;

## **Dispone**

### **Art. 1**

#### **(Definizioni)**

1. Ai fini del presente Provvedimento si intendono per:
  - a) "fondo comune di investimento": il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte; il patrimonio del fondo, sia aperto che chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni di quote;
  - b) "società di investimento a capitale variabile" (Sicav): la società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni;
  - c) "fondo aperto": il fondo comune di investimento i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo;
  - d) "fondo chiuso": il fondo comune di investimento, mobiliare od immobiliare, in cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate;
  - e) "Organismi di investimento collettivo del risparmio" (OICR): i Fondi comuni di investimento e le Sicav;
  - f) "OICR armonizzati": i fondi comuni e le Sicav rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 85/611 CEE e successive modificazioni ed integrazioni;
  - g) "OICR aperti non armonizzati": gli OICR diversi da quelli armonizzati;
  - h) "fondi immobiliari": i fondi comuni che investono esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari, secondo quanto previsto dall'articolo 12-bis del decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 24 maggio 1999, n. 228 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - i) "fondi riservati": i fondi aperti e chiusi la cui partecipazione è riservata ad investitori qualificati ai sensi del decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 24 maggio 1999, n. 228 e successive modificazioni ed integrazioni;

- j) “fondi speculativi”: i fondi il cui patrimonio è investito in beni, anche diversi da quelli previsti per i fondi di investimento, in deroga alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, ai sensi del decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 24 maggio 1999, n. 228 e successive modificazioni ed integrazioni;
- k) “investitori qualificati”: i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h) del decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 24 maggio 1999, n. 228 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l) “organo amministrativo”: il Consiglio di amministrazione ovvero, per le società che abbiano adottato il sistema dualistico, il Consiglio di gestione.

## Art.2

### **(Modifiche al Provvedimento ISVAP n. 147 del 30 gennaio 1996)**

1. L'articolo 1, comma 1, del Provvedimento ISVAP n. 147 del 30 gennaio 1996 è modificato come segue:

- a) alla categoria A) INVESTIMENTI, dopo la classe “A4.5) Quote di altri fondi comuni di investimento immobiliare chiusi situati in uno Stato membro” è aggiunta la seguente macroclasse:

“A5) Investimenti alternativi”

La macroclasse comprende gli investimenti in azioni o quote di OICR aperti non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, in azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato ed in fondi riservati e speculativi.

Tali OICR, ivi inclusi i fondi mobiliari chiusi non negoziati in un mercato regolamentato ed i fondi riservati e speculativi, sono ammessi se:

- ii. di diritto italiano qualora emessi ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- iii. di diritto estero qualora abbiano ottenuto l'autorizzazione alla negoziazione sul mercato italiano da parte di Banca d'Italia;
- iv. di diritto estero e non autorizzati alla commercializzazione in Italia, qualora insediati in Paesi dell'Unione Europea e qualora rispettino comunque le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione stabilite dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 42 del medesimo decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Nel caso di cui al punto iii), l'organo amministrativo, prima di procedere all'iscrizione tra gli attivi a copertura delle riserve tecniche, individua con apposita delibera l'unità organizzativa deputata a verificare la sussistenza delle condizioni sopraindicate e stabilisce le procedure volte ad accertare la permanenza delle stesse. La delibera è trasmessa all'ISVAP entro 15 giorni dalla relativa adozione e le verifiche effettuate risultano dalla documentazione interna conservata dall'impresa. Alle comunicazioni trimestrali all'ISVAP relative alla copertura delle riserve tecniche è allegata la dichiarazione di conformità dello schema di funzionamento degli OICR aperti non armonizzati, dei fondi riservati e dei fondi speculativi, alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia per il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Tali attività sono ammesse nel limite massimo complessivo del 10% delle riserve

tecniche da coprire.

La macroclasse è composta dalle seguenti classi di attività:

A5.1a) *Quote di OICR aperti non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE che investono prevalentemente nel comparto obbligazionario.*

A5.1b) *Quote di OICR aperti non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE che investono prevalentemente nel comparto azionario.*

La classe accoglie anche le quote di OICR aperti non armonizzati per cui non è possibile determinare con certezza l'investimento prevalente.

A5.2a) *Investimenti in quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato ed in fondi riservati.*

Sono ammessi in tale classe i fondi mobiliari chiusi, i fondi riservati e, per l'intero ammontare, le obbligazioni strutturate ad essi collegate.

A5.2b) *Investimenti in fondi speculativi.*

Sono ammessi in tale classe, per l'intero ammontare, anche le obbligazioni strutturate collegate a fondi speculativi che rispettano le condizioni del presente articolo.

I fondi mobiliari chiusi non negoziati in un mercato regolamentato ed i fondi riservati e speculativi sono ammessi direttamente o indirettamente nel limite massimo complessivo del 5% delle riserve tecniche da coprire. L'esposizione verso un singolo fondo non potrà comunque eccedere l'1% delle riserve tecniche da coprire.

Le classi di attività A.5.1b), A5.2a) e A5.2b) concorrono nel limite massimo complessivo del 35% della macroclasse A3) Titoli di capitale ed altri valori assimilabili.”;

- b) nella macroclasse A3) Titoli di capitale ed altri valori assimilabili, le parole: “Tali attività sono complessivamente ammesse nel limite massimo del 35% delle riserve tecniche da coprire”, sono sostituite dalle parole: “Tali attività, unitamente a quelle incluse nelle successive classi di attività A.5.1b), A5.2a) e A5.2b), sono complessivamente ammesse nel limite massimo del 35% delle riserve tecniche da coprire.”;
  - c) la classe A4.4) *Quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi il cui patrimonio immobiliare sia costituito per non meno del 90% da immobili alienati dallo Stato o da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali o loro consorzi, nonché da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti*, è eliminata;
  - d) la classe A4.5) *Quote di altri fondi comuni di investimento immobiliare chiusi situati in uno Stato membro*, è rinominata A4.4) *Quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi situati in uno Stato membro*. In tale classe le parole “Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire.”, sono sostituite dalle parole: “Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 10% delle riserve tecniche da coprire”.
1. All'articolo 2, comma 1, punto ii) del Provvedimento ISVAP n. 147 del 30 gennaio 1996, l'espressione “, A1.3) ed A3.1b).” è sostituita dall'espressione: “, A1.3), A3.1b), A5.2a) ed A5.2b).”.
  2. Il Modello 1 ed i relativi allegati A e B, nonché i modelli 2 e 3 previsti dall'articolo 6 del Provvedimento ISVAP n. 147 del 30 gennaio 1996, come modificati dall'articolo 2, comma 1, del Provvedimento ISVAP n. 2254 del 4 marzo 2004, sono sostituiti dai modelli e dai relativi allegati riportati nell'Allegato A al presente Provvedimento.

### Art.3

#### **(Modifiche al Provvedimento ISVAP n. 148 del 30 gennaio 1996)**

1. L'articolo 1, comma 1, del Provvedimento ISVAP n. 148 del 30 gennaio 1996 è modificato come segue:

a) alla categoria A) INVESTIMENTI, dopo la classe "A4.4) Quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi situati in uno Stato membro" è aggiunta la seguente macroclasse:

**"A5) Investimenti alternativi**

La macroclasse comprende gli investimenti in azioni o quote di OICR aperti non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, in azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato ed in fondi riservati e speculativi.

Tali OICR, ivi inclusi i fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato ed i fondi riservati e speculativi, sono ammessi se:

- i. di diritto italiano qualora emessi ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- ii. di diritto estero qualora abbiano ottenuto l'autorizzazione alla negoziazione sul mercato italiano da parte di Banca d'Italia;
- iii. di diritto estero e non autorizzati alla commercializzazione in Italia, qualora insediati in Paesi dell'Unione Europea e qualora rispettino comunque le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione stabilite dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 42 del medesimo decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Nel caso di cui al punto iii), l'organo amministrativo, prima di procedere all'iscrizione tra gli attivi a copertura delle riserve tecniche, individua con apposita delibera l'unità organizzativa deputata a verificare la sussistenza delle condizioni sopraindicate e stabilisce le procedure volte ad accertare la permanenza delle stesse. La delibera è trasmessa all'ISVAP entro 15 giorni dalla relativa adozione e le verifiche effettuate risultano dalla documentazione interna conservata dall'impresa. Alle comunicazioni trimestrali all'ISVAP relative alla copertura delle riserve tecniche è allegata la dichiarazione di conformità dello schema di funzionamento degli OICR aperti non armonizzati, dei fondi riservati e dei fondi speculativi, alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia per il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Tali attività sono ammesse nel limite massimo complessivo del 10% delle riserve tecniche da coprire.

La macroclasse è composta dalle seguenti classi di attività:

A5.1a) *Quote di OICR aperti non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE che investono prevalentemente nel comparto obbligazionario.*

A5.1b) *Quote di OICR aperti non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE che investono prevalentemente nel comparto azionario.*

La classe accoglie anche le quote di OICR aperti non armonizzati per cui non è possibile determinare con certezza l'investimento prevalente.

A5.2a) *Investimenti in quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato ed in fondi riservati.*

Sono ammessi in tale classe i fondi mobiliari chiusi, i fondi riservati e, per l'intero ammontare, le obbligazioni strutturate ad essi collegate.

**A5.2b) Investimenti in fondi speculativi.**

Sono ammessi in tale classe per l'intero importo anche le obbligazioni strutturate collegate a fondi speculativi che rispettano le condizioni del presente articolo.

I fondi mobiliari chiusi non negoziati in un mercato regolamentato ed i fondi riservati e speculativi sono ammessi direttamente o indirettamente nel limite massimo complessivo del 5% delle riserve tecniche da coprire. L'esposizione verso un singolo fondo non potrà comunque eccedere l'1% delle riserve tecniche da coprire.

La classe di attività A 5.1a) concorre nel limite massimo complessivo dell'85% della macroclasse A1) Titoli di debito ed altri valori assimilabili.

Le classi di attività A.5.1b), A5.2a) e A5.2b) concorrono nel limite massimo complessivo del 25% della macroclasse A3) Titoli di capitale ed altri valori assimilabili.”;

- b) nella macroclasse A1) Titoli di debito e altri valori assimilabili, le parole: “Tali attività sono complessivamente ammesse nel limite massimo dell'85% delle riserve tecniche da coprire” sono sostituite dalle parole: “Tali attività, unitamente a quelle incluse nella successiva classe di attività A5.1a), sono complessivamente ammesse nel limite massimo del 85% delle riserve tecniche da coprire.”;
  - c) nella macroclasse A3) Titoli di capitale ed altri valori assimilabili, le parole: “Tali attività sono complessivamente ammesse nel limite massimo del 25% delle riserve tecniche da coprire” sono sostituite dalle parole: “Tali attività, unitamente a quelle incluse nelle successive classi di attività A5.1b), A5.2a) e A5.2b), sono complessivamente ammesse nel limite massimo del 25% delle riserve tecniche da coprire.”;
  - d) nella classe A4.4) *Quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi situati in uno Stato membro*, le parole “Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire.”, sono sostituite dalle parole: “Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 10% delle riserve tecniche da coprire.”..
2. All'articolo 2, comma 1, punto ii) del Provvedimento ISVAP n. 148 del 30 gennaio 1996, l'espressione “, A1.3) ed A3.1b).” è sostituita dall'espressione: “, A1.3), A3.1b), A5.2a) ed A5.2b).”
  3. Il Prospetto trimestrale delle attività assegnate alla copertura delle riserve tecniche ed il relativo allegato A, di cui all'articolo 5 del Provvedimento ISVAP n. 148 del 30 gennaio 1996, come modificato dall'articolo 4 del Provvedimento ISVAP n. 2372 del 16 settembre 2005, sono sostituiti dal modello e dal relativo allegato riportati nell'Allegato B al presente Provvedimento.

**Art. 4**

**(Modifiche al Provvedimento ISVAP n. 1152 del 31 marzo 1999)**

1. Il Modello 1 ed i relativi allegati A e B, nonché i modelli 2 e 3 previsti dall'articolo 1 del Provvedimento ISVAP n. 1152 del 31 marzo 1999, come modificati dall'articolo 2, comma 2, del Provvedimento ISVAP 2254 del 4 marzo 2004, sono sostituiti dai modelli e dai relativi allegati riportati nell'Allegato C al presente Provvedimento.



## Art. 5

### **(Modifiche al Provvedimento ISVAP n. 1153 del 31 marzo 1999)**

1. Il Prospetto contenente l'indicazione delle attività assegnate alla chiusura dell'esercizio alla copertura delle riserve tecniche ed il relativo allegato A, previsti dall'articolo 1 del Provvedimento ISVAP n. 1153 del 31 marzo 1999, sono sostituiti dal prospetto e dal relativo allegato riportati nell'Allegato D al presente Provvedimento.

## Art. 6

### **(Modifiche alla Circolare ISVAP n. 577/D del 30 dicembre 2005)**

1. All'articolo 15, paragrafo 15.2 della Circolare ISVAP n. 577/D del 2005, dopo le parole: "ammontare della massima perdita potenziale." sono aggiunte le parole: "La predetta valutazione dei rischi ha particolare riguardo agli investimenti in quote di OICR aperti non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, in quote di fondi mobiliari chiusi ed in investimenti in fondi riservati e speculativi (investimenti alternativi)".
2. All'articolo 15, paragrafo 15.3 della Circolare ISVAP n. 577/D del 2005, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "In relazione alla valutazione dei rischi correlati agli investimenti alternativi di cui al paragrafo 15.2, dovranno essere indicati i criteri ed i metodi utilizzati per la misurazione dell'esposizione al rischio nonché la periodicità dell'effettuazione degli *stress test* di cui al successivo articolo 16 al fine di valutare l'impatto sulla situazione finanziaria di eventuali andamenti sfavorevoli di tali strumenti finanziari".
3. All'articolo 19, paragrafo 19.1 della Circolare ISVAP n. 577/D del 2005, dopo le parole: "per gli eventuali adeguamenti" sono aggiunte le parole: ". Alla relazione è allegata una nota riepilogativa dei risultati degli *stress test* effettuati ai fini della valutazione dei rischi derivanti dagli investimenti alternativi di cui all'articolo 15, paragrafo 15.2;".

## Art. 7

### **(Modifiche alla Circolare ISVAP 474/D del 21 febbraio 2002)**

1. Nella Sezione 3, paragrafo 2 "Limiti alla gestione degli investimenti", il sesto periodo è sostituito dal seguente:  
"Il fondo interno assicurativo non può essere investito in parti di OICR armonizzati o non armonizzati il cui patrimonio sia investito, in misura superiore al 20% delle attività, in parti di altri OICR.  
Il fondo interno non può essere investito in parti di uno stesso OICR armonizzato per un valore superiore al 25% del totale delle attività, né può essere investito in parti di uno stesso OICR non armonizzato per un valore superiore al 10% del totale delle attività. In ogni caso gli investimenti in parti di OICR non armonizzati non possono complessivamente superare il 30% del totale delle attività del fondo.  
Qualora il patrimonio del fondo venga investito in depositi presso Banche del gruppo di appartenenza dell'impresa, le condizioni praticate al fondo devono essere almeno equivalenti a quelle applicate dalla Banca medesima alla propria clientela primaria."

**Art. 8**

***(Trasmissione informatica dei dati)***

1. Le specifiche sulla trasmissione informatica dei dati relativi agli attivi a copertura delle riserve tecniche sono riportate nell'Allegato E al presente Provvedimento.

**Art. 9**

***(Abrogazioni)***

1. Sono abrogati:
  - a) l'articolo 2, comma 1, del Provvedimento ISVAP n. 2254 del 4 marzo 2004;
  - b) l'articolo 4 del Provvedimento ISVAP n. 2372 del 16 settembre 2005.

**Art. 10**

***(Pubblicazione)***

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'ISVAP ed è reso disponibile sul sito internet dell'Autorità.

**Art. 11**

***(Entrata in vigore)***

1. Le disposizioni del presente Provvedimento si applicano a decorrere dal terzo trimestre 2007.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

ELENCO DEGLI ALLEGATI

	Modello 1	- Prospetto trimestrale delle attività assegnate alla copertura delle riserve tecniche di cui agli articoli 24 e 30, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174; - Allegato A; - Allegato B.
Allegato A	Modello 2	- Prospetto trimestrale delle attività destinate a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di cui all'art. 30, commi 1 e 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;
	Modello 3	- Prospetto trimestrale degli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione di cui alla classe "D.II" dello Stato Patrimoniale.
Allegato B		- Prospetto trimestrale delle attività assegnate alla copertura delle riserve tecniche ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175; - Allegato A.
	Modello 1	- Prospetto dimostrativo delle attività assegnate alla copertura delle riserve tecniche ai sensi dell'art. 31, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174; - Allegato A; - Allegato B.
Allegato C	Modello 2	- Prospetto dimostrativo delle attività assegnate a copertura delle riserve tecniche relative alla classe "D.I" dello stato patrimoniale per i contratti di cui all'art. 30, commi 1 e 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;
	Modello 3	- Prospetto dimostrativo degli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione di cui alla classe "D.II" dello Stato Patrimoniale
		- Allegato 1 - Allegato 2 - Allegato 3 - Allegato 4 - Allegato 5
Allegato D		- Prospetto dimostrativo delle attività assegnate alla copertura delle riserve tecniche ai sensi dell'articolo 31, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175; - Allegato A.
Allegato E		Specifiche per la trasmissione informatica dei dati relativi agli attivi a copertura delle riserve tecniche.

Gli allegati annessi al presente Provvedimento sono disponibili sul sito internet dell'Autorità ([www.isvap.it](http://www.isvap.it)) nella Sezione Normativa/Provvedimenti.

Provvedimento n. 2531 del 5 luglio 2007

**Contributo di vigilanza anno 2007 a carico dei soggetti iscritti nel registro unico degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione: termini e modalità per il versamento**

**L'ISVAP**

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209 recante il Codice delle Assicurazioni Private e, in particolare, l'art. 109 concernente l'istituzione del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) in attuazione della Direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa, e l'articolo 336 concernente la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale del contributo di vigilanza da parte degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'art. 183 (regole di comportamento) del citato d.lgs. n. 209/2005;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 145 del 25 giugno 2007 con il quale è stata determinata la misura del contributo di vigilanza dovuto all'ISVAP dagli intermediari di assicurazione e di riassicurazione iscritti al RUI ed è stata demandata all'ISVAP l'individuazione dei termini e delle modalità di pagamento del contributo;

**dispone**

**Art. 1**

***(Misura del contributo)***

1. Ai sensi dell'art. 1 del D.M. del 30 maggio 2007, la misura del contributo è stabilita come segue:

**a) sezione A (agenti di assicurazione)**

a 1. persone fisiche	€ 60,00
a 2. persone giuridiche	€ 260,00

**b) sezione B (mediatori di assicurazione e riassicurazione)**

b 1. persone fisiche	€ 60,00
b 2. persone giuridiche	€ 260,00

**c) sezione C (produttori diretti)**

€ 15,00

**d) sezione D (banche, intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane)**

d 1. banche con raccolta premi superiore a 1 miliardo di euro e Poste Italiane	€ 10.000,00
d 2. banche con raccolta premi da 100 milioni a 1 miliardo di euro	€ 8.000,00
d 3. banche con raccolta premi da 10 a 99 milioni di euro	€ 6.000,00

d 4. banche con raccolta premi da 1 a 9 milioni di euro	€ 5.000,00
d 5. banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro, intermediari finanziari e SIM.	€ 2.000,00

## **Art. 2**

### **(Termini di pagamento)**

1. Il pagamento del contributo di vigilanza è effettuato entro il 31 luglio 2007 dagli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, anche non operativi, iscritti nelle sezioni A, B, C e D del RUI alla data del 30 giugno 2007.

## **Art. 3**

### **(Modalità di pagamento)**

1. Il versamento è effettuato utilizzando l'apposito bollettino MAV precompilato allegato all'avviso di pagamento che la società GERIT S.p.A., incaricata della riscossione dei contributi, provvede ad inoltrare all'indirizzo di ciascun intermediario, secondo le seguenti modalità:
  - a) senza addebito di commissioni:
    - a 1. presso tutte le filiali di qualsiasi azienda di credito o tramite *home banking*;
    - a 2. presso gli sportelli dell'agente di riscossione della provincia di Roma;
  - b) con addebito di commissioni:
    - b 1. presso gli uffici postali;
    - b 2. presso le ricevitorie SISAL tramite il tagliando precompilato allegato al bollettino MAV;
    - b 3. attraverso carta di credito collegandosi al sito [www.geritspa.it](http://www.geritspa.it) o telefonando al numero verde del Call Center 800 422 687;
    - b 4. mediante domiciliazione bancaria contattando il Call Center al numero sopra indicato e prenotando il pagamento delle successive fatturazioni con addebito sul proprio c/c bancario alle condizioni concordate con la propria banca.
2. In caso di mancato ricevimento dell'avviso di pagamento, gli intermediari potranno comunque acquisire i dati necessari per effettuare il versamento collegandosi al sito [www.geritspa.it](http://www.geritspa.it).

## **Art. 4**

### **(Riscossione coattiva e cancellazione dal RUI)**

1. Il mancato pagamento del contributo entro il termine stabilito comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 336, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private nonché l'avvio della procedura di cancellazione dal RUI ai sensi dell'art. 113, comma 1, lettera e) del citato Codice.

**Art. 5**

***(Pubblicazione)***

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino dell'ISVAP ed è reso disponibile sul sito internet dell'Autorità.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

## 1.3 ALTRI PROVVEDIMENTI

---





Provvedimento n. 2534 del 13 luglio 2007

**Trasferimento del portafoglio della rappresentanza per l'Italia di Swiss Re Frankona Ruckversicherungs-Aktiengesellschaft, con sede in Roma, a Swiss Reinsurance Company, con sede in Zurigo, da attuarsi mediante cessione del ramo d'azienda e contestuale assegnazione del portafoglio trasferito alla rappresentanza per l'Italia di Swiss Reinsurance Company, con sede in Roma. Decadenza della rappresentanza in Italia di Swiss Re Frankona Ruckversicherungs-Aktiengesellschaft dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa.**

### L'ISVAP

**VISTO** il Testo Unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

**VISTO** il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

**VISTA** la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

**VISTO** il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle Assicurazioni private e, in particolare, l'art. 354, comma 4, del medesimo decreto;

**VISTI** i provvedimenti ISVAP del 1° aprile 1996 e del 23 dicembre 1996 di autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa nei rami danni e vita rilasciata alla rappresentanza per l'Italia di Swiss Re Frankona Ruckversicherungs-Aktiengesellschaft, con sede in Roma, Via dei Giuochi Istmici 40;

**VISTI** i provvedimenti ISVAP del 17 dicembre 1998 e del 21 novembre 2002 di autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa nei rami danni e vita rilasciata alla rappresentanza per l'Italia di Swiss Reinsurance Company, con sede in Roma, Via dei Giuochi Istmici 40;

**VISTA** l'istanza del 9 febbraio 2007 con la quale Swiss Re Frankona Ruckversicherungs-Aktiengesellschaft ha chiesto l'approvazione del trasferimento del portafoglio della propria rappresentanza per l'Italia a Swiss Reinsurance Company e contestuale assegnazione del portafoglio trasferito alla rappresentanza per l'Italia di Swiss Reinsurance Company;

**VISTA** la documentazione allegata all'istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 30 maggio 2007;

**VISTA** la delibera di approvazione del trasferimento di portafoglio assunta in data 27 settembre 2006 dal Consiglio di amministrazione di Swiss Re Frankona Ruckversicherungs-Aktiengesellschaft;

**ACCERTATO** che la rappresentanza per l'Italia di Swiss Reinsurance Company disporrà al 31 dicembre 2007 del margine di solvibilità necessario tenuto conto del trasferimento del portafoglio della rappresentanza per l'Italia di Swiss Re Frankona Ruckversicherungs-Aktiengesellschaft;

**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'art. 244 del decreto legislativo del 7 settembre 2005, n. 209, ricorre il presupposto di cui all'art. 240, comma 1, lettera d) per l'emanazione del provvedimento di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa rilasciata alla rappresentanza per l'Italia di Swiss Re Frankona Ruckversicherungs-Aktiengesellschaft;

**VISTA** la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 12 luglio 2007, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

### **Dispone**

#### **Art. 1**

Sono approvate le deliberazioni e le condizioni riguardanti il trasferimento del portafoglio della rappresentanza per l'Italia di Swiss Re Frankona Ruckversicherungs-Aktiengesellschaft, con sede in Roma, a Swiss Reinsurance Company, con sede in Zurigo, da attuarsi mediante cessione del ramo d'azienda e contestuale assegnazione del portafoglio trasferito alla rappresentanza per l'Italia di Swiss Reinsurance Company, con sede in Roma.

#### **Art. 2**

La rappresentanza per l'Italia di Swiss Re Frankona Ruckversicherungs-Aktiengesellschaft, con sede in Roma, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2535 del 13 luglio 2007

**Autorizzazione a Liguria Vita S.p.A., con sede in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.**

### **L'ISVAP**

**VISTO** il Testo Unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

**VISTO** il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

**VISTA** la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

**VISTO** il decreto legislativo 17 marzo 1995, n.174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

**VISTO** il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle Assicurazioni private e, in particolare, l'art. 354, comma 4, del medesimo decreto;

**VISTO** il decreto ministeriale in data 4 giugno 1990 con il quale Liguria Vita S.p.A. con sede in Segrate (MI), Via Milano 2, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami vita;

**VISTA** l'istanza del 15 marzo 2007 con la quale Liguria Vita S.p.A. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTA** la documentazione allegata all'istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 22 maggio 2007;

**CONSIDERATO** che il programma di attività e la relazione tecnica presentati da Liguria Vita S.p.A. soddisfano le condizioni di accesso indicate negli articoli 12, 13 e 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

**VISTA** la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 12 luglio 2007, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

**Dispone**

La società Liguria Vita S.p.A. con sede in Segrate (MI), via Milano 2, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2536 del 13 luglio 2007

**Autorizzazione a Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa, con sede in Verona, ad assumere il controllo di Berica Vita s.p.a., con sede in Vicenza.**

### L'ISVAP

**VISTA** la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

**VISTA** la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

**VISTO** il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

**VISTO** il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

**VISTO** il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24 aprile 1997, n. 186, concernente la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, nonché la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all'assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;

**VISTO** il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

**VISTO** il provvedimento dell'ISVAP del 21 luglio 2000, n. 1617, concernente le modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private ed, in particolare, l'art. 354, comma 4, del medesimo decreto;

**VISTA** l'istanza del 17 aprile 2007, pervenuta il 30 aprile 2007 e integrata da ultimo in data 8 giugno 2007, con la quale Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa ha chiesto l'autorizzazione all'assunzione del controllo di Berica Vita s.p.a. mediante acquisto di una partecipazione pari al 50% del capitale sociale;

**CONSIDERATO** che detta partecipazione, tenuto conto degli accordi sottoscritti dalle parti, configura il controllo di Berica Vita s.p.a.;

**CONSIDERATO** che a seguito dell'istruttoria espletata sulla base dei criteri di cui all'art. 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, e successive disposizioni modificative ed integrative, determinati con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24 aprile 1997 n. 186, nonché di tutta la documentazione all'uopo presentata, non sono emersi elementi ostativi;

**VISTA** la delibera con la quale il Consiglio dell' ISVAP, nella seduta del 12 luglio 2007, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

### **Dispone**

Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa, con sede in Verona, è autorizzata ad assumere il controllo di Berica Vita s.p.a., con sede in Vicenza, mediante acquisto di una partecipazione pari al 50% del capitale sociale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2537 del 13 luglio 2007

**Autorizzazione a Holmo S.p.A., con sede in Bologna, ad assumere il controllo, per il tramite di Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna, di BNL Vita S.p.A., con sede in Milano.**

### L'ISVAP

**VISTA** la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

**VISTA** la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

**VISTO** il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE, in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

**VISTO** il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE, in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

**VISTO** il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24 aprile 1997, n. 186, concernente la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, nonché la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all'assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;

**VISTO** il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

**VISTO** il provvedimento dell'ISVAP del 21 luglio 2000, n. 1617, concernente le modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 354, comma 4, del medesimo decreto;

**VISTA** l'istanza del 26 aprile 2007, integrata da ultimo in data 25 giugno 2007, con la quale Holmo S.p.A., con sede in Bologna, ha chiesto l'autorizzazione all'assunzione, per il tramite di Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna, della partecipazione dell'1% del capitale sociale di BNL Vita S.p.A., con sede in Milano;

**CONSIDERATO** che tale acquisizione, unitamente alla partecipazione già detenuta, comporta l'assunzione da parte di Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano, del controllo del capitale sociale di BNL Vita S.p.A., con sede in Milano;

**CONSIDERATO** che a seguito dell'istruttoria espletata sulla base dei criteri di cui all'art. 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, e le successive disposizioni modificative ed integrative, determinati con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24 aprile 1997 n. 186, nonché di tutta la documentazione all'uopo presentata, non sono emersi elementi ostativi;

**VISTA** la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 12 luglio 2007, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

### **Dispone**

Holmo S.p.A., con sede in Bologna, è autorizzata ad assumere, per il tramite di Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna, la partecipazione dell'1% del capitale sociale di BNL Vita S.p.A., con sede in Milano, che, unitamente alla partecipazione già detenuta, comporta il controllo di BNL Vita S.p.A..

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)



Provvedimento n. 2538 del 16 luglio 2007

**Autorizzazione alla Rappresentanza Generale per l'Italia di Scor Global P&C, con sede in Milano, all'esercizio dell'attività riassicurativa in tutti i rami danni di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Fusione per incorporazione di Scor Italia Riassicurazioni s.p.a. in Scor Global P&C S.A. e contestuale assegnazione alla propria Rappresentanza Generale per l'Italia del portafoglio e del complesso aziendale della incorporata Scor Italia Riassicurazioni s.p.a..**

#### L'ISVAP

**VISTO** il Testo Unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

**VISTO** il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

**VISTA** la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

**VISTO** il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 concernente il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 354, comma 4 del medesimo decreto;

**VISTO** il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività riassicurativa già rilasciate a Scor Italia Riassicurazioni s.p.a. (già La Vittoria Riassicurazioni s.p.a.) con sede in Milano;

**VISTA** l'istanza del 7 marzo 2007 con la quale la Rappresentanza Generale per l'Italia di Scor Global P&C, con sede in Milano, ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'attività riassicurativa in tutti i rami danni;

**VISTA** l'istanza del 7 marzo 2007 con la quale Scor Italia Riassicurazioni s.p.a., con sede in Milano e la Rappresentanza Generale per l'Italia di Scor Global P&C hanno chiesto l'approvazione della fusione per incorporazione di Scor Italia Riassicurazioni s.p.a. in Scor Global P&C S.A., con sede in Puteaux (Francia), e contestuale assegnazione alla propria Rappresentanza Generale per l'Italia del portafoglio e del complesso aziendale della incorporata Scor Italia Riassicurazioni s.p.a.;

**VISTE** le delibere assunte dalle assemblee straordinarie di Scor Italia Riassicurazioni s.p.a. e Scor Global P&C S.A, rispettivamente in data 20 aprile 2007 e 16 maggio 2007, che hanno approvato la fusione e la contestuale assegnazione alla Rappresentanza Generale per

l'Italia di Scor Global P&C del portafoglio e del complesso aziendale della incorporata Scor Italia Riassicurazioni s.p.a.;

**VISTA** la documentazione allegata alle predette istanze ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 27 giugno 2007;

**CONSIDERATO** che la Rappresentanza Generale per l'Italia di Scor Global P&C soddisfa le condizioni indicate nell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

**PRESO ATTO** dell'iscrizione della citata delibera di Scor Italia Riassicurazioni s.p.a. nel Registro delle Imprese di Milano in data 26 aprile 2007;

**PRESO ATTO** che la società incorporante Scor Global P&C S.A. dispone del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della fusione;

**ACCERTATO** che la Rappresentanza Generale per l'Italia di Scor Global P&C dispone del margine di solvibilità necessario, tenuto conto dell'assegnazione del portafoglio e del complesso aziendale di Scor Italia Riassicurazioni s.p.a.;

**VISTA** la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 12 luglio 2007 ha espresso parere favorevole in ordine alle citate istanze;

### **Dispone**

#### **Art. 1**

La Rappresentanza Generale per l'Italia di Scor Global P&C, con sede in Milano, Via della Moscova, n. 3, è autorizzata ad esercitare l'attività riassicurativa in tutti i rami danni di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

#### **Art. 2**

E' approvata la fusione per incorporazione di Scor Italia Riassicurazioni s.p.a. in Scor Global P&C S.A. e la contestuale assegnazione alla propria Rappresentanza Generale per l'Italia del portafoglio e del complesso aziendale della incorporata Scor Italia Riassicurazioni s.p.a.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

## 2. ASSETTI PROPRIETARI

---



**2.1 ART. 9 LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 20 E ARTT. 68 E 69 D.LGS. 9 SETTEMBRE 2005, N. 209 – AUTORIZZAZIONI ALL'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE ASSICURATIVE (LUGLIO 2007)**

Nel prospetto sono riportati i trasferimenti di partecipazioni al capitale di imprese di assicurazione autorizzati dall'ISVAP ai sensi degli artt. 68 e 69 del d.lgs. 9 settembre 2005, n. 209<sup>1</sup> e comunicati dai soggetti autorizzati, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 20<sup>2</sup>, nel mese di luglio 2007.

Impresa di assicurazione	Azionista precedente	Azionista attuale	Gruppo precedente	Gruppo attuale
Bipiemme Vita spa	Banca Popolare di Milano scarl	Milano Ass.ni spa	Banca Popolare di Milano	Premafin

---

<sup>1</sup> In via transitoria, in base alla Comunicazione interpretativa dell'Istituto del 30 marzo 2006, chiunque intende assumere, direttamente e/o indirettamente, una partecipazione che comporta il superamento delle soglie del 5%, del 10% ed, in ogni caso, del controllo del capitale di un'impresa di assicurazione o riassicurazione, deve essere autorizzato preventivamente dall'ISVAP.

<sup>2</sup> Le comunicazioni successive relative all'assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione continuano ad essere disciplinate in via transitoria dall'art. 9 della legge 20/91, in attesa della completa attuazione della normativa prevista dagli artt. 68 e 69 del d.lgs. 9 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni).



### 3. PARTECIPAZIONI

---





**3.1 PUBBLICAZIONI, ORDINATE PER SOCIETÀ ASSICURATIVA DICHIARANTE, RELATIVE ALLE COMUNICAZIONI AI SENSI DELL'ART. 5<sup>1</sup> DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 20, COME SOSTITUITO DALL'ART. 114, COMMA 1, LETT. A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N. 174. (LUGLIO 2007)**

Le imprese di assicurazione sono obbligate a comunicare all'ISVAP l'avvenuta assunzione di partecipazione in altra società qualora la partecipazione:

- da sola od unitamente ad altra già posseduta *direttamente* od *indirettamente*, comporti il controllo della società partecipata;
- assunta *direttamente* dall'impresa di assicurazione con impiego del patrimonio libero, da sola od unitamente ad altra già posseduta *direttamente*, superi i limiti del 5% del capitale sociale dell'impresa ovvero del capitale sociale della società partecipata o quando le variazioni in aumento di una partecipazione già comunicata comportino nuovamente il superamento dei predetti limiti.

N. Albo	Data operazione	Impresa di assicurazione dichiarante	Società partecipata Causale
636/2007	05/06/2007	Antonveneta Vita	VODAFONE GROUP PLC sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
644/2007	08/06/2007	Antonveneta Vita	AEGON NV sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
654/2007	14/06/2007	Antonveneta Vita	UNILEVER NV sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
655/2007	14/06/2007	Antonveneta Vita	DEUTSCHE POST AG sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
692/2007	08/06/2007	Assicurazioni Generali	GENERALI PPF HOLDING B.V. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
707/2007	15/06/2007	Assicurazioni Generali	INTESA SANPAOLO S.P.A. variazione in aumento
691/2007	07/06/2007	Aviva Vita	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
697/2007	20/06/2007	Aviva Vita	TOTAL S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
613/2007	23/05/2007	Fata Assicurazioni Danni	VOLKSWAGEN AG sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
615/2007	24/05/2007	Fata Assicurazioni Danni	CONVERIUM HOLDING AG sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
616/2007	25/05/2007	Fata Assicurazioni Danni	VOLKSWAGEN AG variazione in aumento

<sup>1</sup> Le comunicazioni relative all'assunzione di partecipazioni da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione continuano ad essere pubblicate in quanto disciplinate in via transitoria dall'art. 5 della legge 20/91, in attesa della completa attuazione della normativa prevista dagli artt. 79 e 80 del d.lgs. 9 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni).

*Bollettino ISVAP luglio 2007*

---

N. Albo	Data operazione	Impresa di assicurazione dichiarante	Società partecipata Causale
618/2007	31/05/2007	Fata Assicurazioni Danni	ENEL S.P.A. variazione in aumento
619/2007	31/05/2007	Fata Assicurazioni Danni	DEUTSCHE BOERSE AG variazione in aumento
620/2007	31/05/2007	Fata Assicurazioni Danni	CSX CORP sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
621/2007	31/05/2007	Fata Assicurazioni Danni	NORFOLK SOUTHERN CORP sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
624/2007	01/06/2007	Fata Assicurazioni Danni	MEDIOLANUM S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
625/2007	01/06/2007	Fata Assicurazioni Danni	LAFARGE S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
626/2007	01/06/2007	Fata Assicurazioni Danni	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
627/2007	01/06/2007	Fata Assicurazioni Danni	CARREFOUR S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
628/2007	01/06/2007	Fata Assicurazioni Danni	LOTTOMATICA S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
629/2007	01/06/2007	Fata Assicurazioni Danni	OPAP GREEK ORG OF FOOTBALL PROGNOSTYCS S sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
630/2007	01/06/2007	Fata Assicurazioni Danni	KONINKL NUMICO NV sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
631/2007	04/06/2007	Fata Assicurazioni Danni	ALLIANZ SE sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
632/2007	04/06/2007	Fata Assicurazioni Danni	MUENCHENER RUECKVERSIC.- GESELLSCHAFT sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
633/2007	04/06/2007	Fata Assicurazioni Danni	TESCO PLC sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
637/2007	05/06/2007	Fata Assicurazioni Danni	ALLIANZ SE variazione in aumento
638/2007	05/06/2007	Fata Assicurazioni Danni	AXA S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
639/2007	05/06/2007	Fata Assicurazioni Danni	PORSCHE AG sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
640/2007	06/06/2007	Fata Assicurazioni Danni	ALLIANZ SE variazione in aumento
641/2007	06/06/2007	Fata Assicurazioni Danni	MUENCHENER RUECKVERSIC.- GESELLSCHAFT variazione in aumento
642/2007	07/06/2007	Fata Assicurazioni Danni	IMPREGILO S.P.A. variazione in aumento

---

*Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione*

N. Albo	Data operazione	Impresa di assicurazione dichiarante	Società partecipata Causale
645/2007	08/06/2007	Fata Assicurazioni Danni	LAFARGE S.A. variazione in aumento
646/2007	08/06/2007	Fata Assicurazioni Danni	CARREFOUR S.A. variazione in aumento
647/2007	08/06/2007	Fata Assicurazioni Danni	E.ON AG sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
648/2007	08/06/2007	Fata Assicurazioni Danni	KRAFT FOODS INC sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
660/2007	11/06/2007	Fata Assicurazioni Danni	AXA S.A. variazione in aumento
661/2007	11/06/2007	Fata Assicurazioni Danni	PHILIPS ELECTRONICS NV sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
668/2007	12/06/2007	Fata Assicurazioni Danni	LOTTOMATICA S.P.A. variazione in aumento
671/2007	13/06/2007	Fata Assicurazioni Danni	MEDIOLANUM S.P.A. variazione in aumento
672/2007	13/06/2007	Fata Assicurazioni Danni	DAIMLERCHRYSLER AG sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
673/2007	13/06/2007	Fata Assicurazioni Danni	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
674/2007	13/06/2007	Fata Assicurazioni Danni	MARKS & SPENCER GROUP PLC sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
675/2007	13/06/2007	Fata Assicurazioni Danni	GRUPO FERROVIAL sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
678/2007	14/06/2007	Fata Assicurazioni Danni	AXA S.A. variazione in aumento
679/2007	14/06/2007	Fata Assicurazioni Danni	AEGON NV sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
680/2007	14/06/2007	Fata Assicurazioni Danni	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. variazione in aumento
681/2007	14/06/2007	Fata Assicurazioni Danni	PHILIPS ELECTRONICS NV variazione in aumento
682/2007	14/06/2007	Fata Assicurazioni Danni	LOTTOMATICA S.P.A. variazione in aumento
683/2007	14/06/2007	Fata Assicurazioni Danni	TESCO PLC variazione in aumento
686/2007	15/06/2007	Fata Assicurazioni Danni	PORSCHE AG variazione in aumento
689/2007	20/06/2007	Fata Assicurazioni Danni	MUENCHENER RUECKVERSIC.- GESELLSCHAFT variazione in aumento

*Bollettino ISVAP luglio 2007*

N. Albo	Data operazione	Impresa di assicurazione dichiarante	Società partecipata Causale
708/2007	25/06/2007	Fata Assicurazioni Danni	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN variazione in aumento
719/2007	06/07/2007	Fata Assicurazioni Danni	NYSE GROUP INC sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
720/2007	06/07/2007	Fata Assicurazioni Danni	SCHNEIDER ELECTRIC S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
721/2007	10/07/2007	Fata Assicurazioni Danni	NYSE GROUP INC variazione in aumento
722/2007	11/07/2007	Fata Assicurazioni Danni	NYSE GROUP INC variazione in aumento
634/2007	04/06/2007	Fata Vita	TESCO PLC sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
662/2007	11/06/2007	Fata Vita	ALLIANZ SE sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
663/2007	11/06/2007	Fata Vita	PHILIPS ELECTRONICS NV sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
669/2007	12/06/2007	Fata Vita	RHODIA S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
670/2007	12/06/2007	Fata Vita	BARCLAYS BANK PLC variazione in aumento
676/2007	13/06/2007	Fata Vita	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
677/2007	13/06/2007	Fata Vita	GRUPO FERROVIAL variazione in aumento
684/2007	14/06/2007	Fata Vita	TESCO PLC variazione in aumento
687/2007	15/06/2007	Fata Vita	RHODIA S.A. variazione in aumento
709/2007	25/06/2007	Fata Vita	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN variazione in aumento
710/2007	26/06/2007	Fata Vita	ROCHE HOLDING AG variazione in aumento
723/2007	11/07/2007	Fata Vita	NYSE GROUP INC sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
724/2007	11/07/2007	Fata Vita	TESCO PLC variazione in aumento
612/2007	23/05/2007	Fondiarìa - Sai	UNICREDITO ITALIANO S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
700/2007	29/06/2007	Fondiarìa - Sai	SOC. EDILIZIA IMM.RE SARDA S.P.A. assunzione del controllo indiretto

*Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione*

N. Albo	Data operazione	Impresa di assicurazione dichiarante	Società partecipata Causale
614/2007	24/05/2007	Genertel	CONVERIUM HOLDING AG sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
656/2007	31/05/2007	Genertel	DEUTSCHE BOERSE AG sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
658/2007	06/06/2007	Genertel	ALLIANZ SE sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
694/2007	14/06/2007	Genertel	AXA S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
695/2007	14/06/2007	Genertel	MUENCHENER RUECKVERSIC.- GESELLSCHAFT sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
664/2007	12/06/2007	Groupama	INTESA SANPAOLO S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
665/2007	12/06/2007	Groupama	ENI S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
666/2007	12/06/2007	Groupama	ENEL S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
667/2007	12/06/2007	Groupama Vita	ENI S.P.A. variazione in aumento
611/2007	23/05/2007	Ina Assitalia	ABN AMRO HOLDING NV sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
617/2007	31/05/2007	Ina Assitalia	DEUTSCHE BOERSE AG sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
622/2007	01/06/2007	Ina Assitalia	UNICREDITO ITALIANO S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
657/2007	04/06/2007	Ina Assitalia	UNICREDITO ITALIANO S.P.A. variazione in aumento
659/2007	08/06/2007	Ina Assitalia	CARREFOUR S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
693/2007	14/06/2007	Ina Assitalia	AEGON NV sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
696/2007	18/06/2007	Ina Assitalia	ING GROEP NV - CVA sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
711/2007	27/06/2007	Ina Assitalia	BRITISH AIRWAYS PLC sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
712/2007	28/06/2007	Ina Assitalia	CARNIVAL PLC sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
713/2007	29/06/2007	Ina Assitalia	CARREFOUR S.A. variazione in aumento
714/2007	02/07/2007	Ina Assitalia	SANOFI AVENTIS S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante

*Bollettino ISVAP luglio 2007*

N. Albo	Data operazione	Impresa di assicurazione dichiarante	Società partecipata Causale
715/2007	02/07/2007	Ina Assitalia	BANCO POPOLARE SOCIETA'COOPERATIVA sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
718/2007	06/07/2007	Ina Assitalia	PHILIPS ELECTRONICS NV variazione in aumento
623/2007	01/06/2007	Lloyd Adriatico	SAP AG sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
635/2007	05/06/2007	Lloyd Adriatico	VODAFONE GROUP PLC sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
643/2007	08/06/2007	Lloyd Adriatico	AEGON NV sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
649/2007	13/06/2007	Lloyd Adriatico	UNICREDITO ITALIANO S.P.A. variazione in aumento
650/2007	14/06/2007	Lloyd Adriatico	DEUTSCHE BANK AG sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
651/2007	14/06/2007	Lloyd Adriatico	SIEMENS AG sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
652/2007	14/06/2007	Lloyd Adriatico	UNILEVER NV sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
653/2007	14/06/2007	Lloyd Adriatico	DEUTSCHE POST AG sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
698/2007	22/06/2007	Lloyd Adriatico	ENDESA S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
699/2007	26/06/2007	Lloyd Adriatico	ENEL S.P.A. variazione in aumento
701/2007	02/07/2007	Lloyd Adriatico	DANSKE BANK A/S sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
702/2007	03/07/2007	Lloyd Adriatico	SIEMENS AG sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
703/2007	05/07/2007	Lloyd Adriatico	MEDIOBANCA S. P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
704/2007	05/07/2007	Lloyd Adriatico	DEUTSCHE BANK AG sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
705/2007	05/07/2007	Lloyd Adriatico	TELEFONICA S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
688/2007	18/06/2007	Milano Assicurazioni	AEGIS GROUP PLC sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
685/2007	15/06/2007	Società Reale Mutua	TOTAL S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
690/2007	21/06/2007	Società Reale Mutua	MUENCHENER RUECKVERSIC.- GESELLSCHAFT variazione in aumento

*Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione*

N. Albo	Data operazione	Impresa di assicurazione dichiarante	Società partecipata Causale
716/2007	03/07/2007	Società Reale Mutua	RWE AG variazione in aumento
717/2007	03/07/2007	Società Reale Mutua	SUEZ S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
609/2007	04/05/2007	Vittoria Assicurazioni	WHITE FINANCE S.A. variazione in aumento
610/2007	08/05/2007	Vittoria Assicurazioni	LAUMOR HOLDINGS SARL variazione in aumento
706/2007	25/05/2007	Vittoria Assicurazioni	IMMOBILIARE BILANCIA PRIMA S.R.L. assunzione del controllo





## 4. SANZIONI

---



*I provvedimenti sanzionatori e le relative informazioni contenuti in questa sezione del Bollettino sono omessi poiché decorsi cinque anni dalla pubblicazione.*

**OMISSIS**



5. ATTI COMUNITARI DI  
INTERESSE PER IL SETTORE  
ASSICURATIVO

---



## 5.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

<b>GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>DESCRIZIONE DELL'ATTO</b>
L 180 del 10 luglio 2007	Decisione della Commissione del 9 luglio 2007 relativa all'applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (Bulgaria e Romania).
C 161 del 13 luglio 2007	Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito a 25 atti che devono urgentemente essere adeguati alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, modificata dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio, del 17 luglio 2006.
L 184 del 14 luglio 2007	Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007 relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.
L 185 del 17 luglio 2007	Decisione della Commissione del 16 luglio 2007 che modifica la decisione 2001/781/CE che istituisce un manuale degli organi riceventi e un repertorio degli atti che possono essere notificati o comunicati, in applicazione del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale
L 186 del 18 luglio 2007	Regolamento (CE) n. 835/2007 del Consiglio del 10 luglio 2007 che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 per quanto concerne l'introduzione dell'euro a Cipro.

L186 del 18 luglio 2007	Regolamento (CE) n. 836/2007 del Consiglio del 10 luglio 2007 che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 per quanto concerne l'introduzione dell'euro a Malta.
C 166 del 20 luglio 2007	Risoluzione del Consiglio del 31 maggio 2007 sulla strategia per la politica dei consumatori dell'UE 2007 – 2013.
C 168 del 20 luglio 2007	Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Relazione della Commissione – Relazione sulla politica di concorrenza 2005.
C 171 del 24 luglio 2007	Non opposizione ad una operazione di concentrazione notificata (Mapfre/Cattolica/JV)
C 175 del 27 luglio 2007	Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema Il mercato interno dei servizi-Esigenze per il mercato del lavoro e per la protezione dei consumatori
C 175 del 27 luglio 2007	Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo relativa all'attuazione della direttiva 1997/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.
C 175 del 27 luglio 2007	Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 78/855/CEE del Consiglio relativa alle fusioni delle società per azioni e la direttiva 82/891/CEE del Consiglio relativa alle scissioni delle società per azioni, per quanto riguarda l'obbligo di far elaborare da un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione.



L 199 del 31 luglio 2007	Regolamento (CE) n.864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (ROMA II).
--------------------------	---



## 6. ELENCO DEI PERITI ASSICURATIVI

---



### 6.1 PERITI ASSICURATIVI ISCRITTI NEL RUOLO NAZIONALE

Il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, ha disposto, tra l'altro, il trasferimento all'ISVAP delle competenze in materia di gestione del Ruolo nazionale dei periti assicurativi. Pertanto si elencano di seguito i soggetti iscritti nel Ruolo dall'1 luglio al 31 luglio 2007.

L'elenco degli iscritti riporta, in ordine alfabetico per ogni perito, i seguenti dati: cognome, nome, data di nascita, comune di residenza, data di iscrizione e numero di matricola.

---

#### ISCRITTI NEL RUOLO NAZIONALE DEI PERITI ASSICURATIVI DAL 01/07/2007 AL 31/07/2007

---

Cognome, nome e data di nascita Comune di residenza	Data di iscrizione	N. matricola
D'AMORE MICHELE (25/05/1981) PIETRAMONTECORVINO	03/07/2007	7369
MANCUSO PAOLO (31/01/1966) PALERMO	03/07/2007	7363
MILANI CLAUDIO (07/06/1956) RIVOLI	12/07/2007	7373
NUCCI GIOVANNI (18/07/1966) MONOPOLI	12/07/2007	7371
PATANE' PIETRO (30/06/1971) NUNZIATA DI MASCALI	12/07/2007	7372
PICCHETTO ANDREA (10/10/1985) CIVITA CASTELLANA	03/07/2007	7366
PONSI SAMANTHA (20/03/1974) POMEZIA	03/07/2007	7365
PRESTI LUCIANO (05/01/1964) TORINO	03/07/2007	7364
ROMANO JACOPO (07/03/1985) BRACCIANO	03/07/2007	7367
SCATTARELLA VITO (01/07/1972) MODUGNO	03/07/2007	7368
SPOSATO ANGELO (07/08/1982) ACRI	12/07/2007	7370

---



7. PARERI RESI  
ALL'AUTORITA' GARANTE  
DELLA CONCORRENZA E  
DEL MERCATO  
(ART. 20, COMMA 4, L. 287/90)

---





Parere del 18 luglio 2007

Nella versione pubblicata di questo parere sono state omesse alcune informazioni di natura riservata non destinate alla pubblicazione
---

**Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 - procedimento in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell'operazione di acquisizione del controllo della società BPV Vita S.p.A. da parte della società Fondiaria-Sai S.p.A. e di Banco Popolare di Verona e Novara S.c.a.r.l..**

## 1. Premessa

Si fa riferimento alla nota del 18 giugno 2007 – prot. N. 0027748 con la quale codesta AGCM ha chiesto il parere di cui all'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90, in ordine all'operazione di acquisizione del controllo esclusivo della società BPV Vita S.p.A. (di seguito BPV Vita) da parte della società Fondiaria-Sai S.p.A. (di seguito Fondiaria-Sai).

Fondiaria-Sai, controllata dalla società Premafin Finanziaria-Holding di partecipazioni S.p.A. (di seguito gruppo Premafin), intende acquisire il controllo esclusivo della società assicurativa BPV Vita. Per i profili di competenza di questa Autorità, Fondiaria-Sai in data 19 giugno 2007 ha richiesto l'autorizzazione ad assumere la suddetta partecipazione, ai sensi dell'art. 68, comma 5, del d. lgs. 209/2005. Il termine di 60 giorni, previsto per la conclusione del relativo procedimento, decorre dal 28 giugno 2007, data in cui è stata prodotta la documentazione completa.

I soggetti coinvolti nell'operazione sono:

- Fondiaria-Sai che svolge attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni e vita;
- BPV Vita, *joint-venture* tra il Gruppo Cattolica di Assicurazioni (di seguito Cattolica) e Banco Popolare di Verona e Novara S.c.a.r.l. (di seguito BPVN), che svolge, nel settore della *bancassurance*, attività assicurativa nei rami vita I, III, V, VI.

L'operazione di acquisizione del controllo di BPV Vita sarà realizzata da Fondiaria-Sai attraverso i seguenti atti, costituenti nell'insieme un'unica operazione:

- il *contratto preliminare di compravendita di partecipazioni*, sottoscritto il 31 maggio 2007 tra Fondiaria-Sai (che acquisisce il 50% del capitale sociale ordinario di BPV Vita), BPVN (che cede il 35%) e Credito Bergamasco (che cede il 15%).  
Il restante 50% del capitale sociale di BPV Vita è detenuto da Holding di Partecipazioni Finanziarie Popolare di Verona e Novara S.p.A. (di seguito HPF), controllata integralmente da BPVN, che lo ha acquisito da Cattolica il 27 marzo 2007, operazione autorizzata con provvedimento Isvap n. 2527 del 21 giugno 2007;

- la *nuova bozza di statuto di BPV Vita*, ove è prevista la costituzione ed emissione di una sola azione del capitale di BPV Vita di categoria speciale che sarà sottoscritta e liberata dalla sola Fondiaria-Sai, che consentirà alla stessa di acquisire il controllo esclusivo della compagnia vita;
- il *patto parasociale BPV Vita* predisposto da Fondiaria-Sai, da HPF e dal Banco Popolare Soc. Coop. (di seguito BP<sup>1</sup>), ove è previsto che l'attività di direzione e di coordinamento di BPV Vita spetterà in via esclusiva a Fondiaria-Sai. Per effetto del patto, Fondiaria-Sai procederà anche al consolidamento integrale di BPV Vita, nel bilancio consolidato 2007.

Da ultimo, si evidenzia:

- l'*Accordo di Distribuzione* dei prodotti assicurativi di BPV Vita, predisposto da quest'ultima e dall'attuale BP. L'Accordo entrerà in vigore dal 1 gennaio 2008 e sarà valido fino al 31 dicembre 2017, salvo proroga. Per quanto attiene gli sportelli già di BPI, l'accordo di distribuzione sarà in esclusiva solo dal 1 gennaio 2010, in quanto sino a quella data la Banca distribuirà anche i prodotti del gruppo AVIVA;

- la *previsione nel patto parasociale* di incorporare mediante fusione, successivamente al 1 gennaio 2008, la società Novara Vita (joint venture paritetica tra BP e Fondiaria-Sai) in BPV Vita. Tale operazione non assume rilevanza ai fini che interessano codesta AGCM, in quanto i premi raccolti da tale società sono già oggetto di consolidamento integrale da parte di Fondiaria-Sai.

## 2. Definizione dei mercati rilevanti

I mercati del *prodotto* rilevanti sono costituiti, così come individuato da codesta AGCM e dalla normativa assicurativa nazionale e comunitaria, dai singoli rami del settore vita in quanto l'operazione riguarda l'acquisizione di un'impresa vita e non comporta riflessi sul mercato danni.

Dal punto di vista *geografico* il mercato della produzione è a carattere nazionale, mentre quello della distribuzione è locale (provinciale).

Di seguito, sulla base dei dati in possesso di questa Autorità, si forniscono alcune informazioni sui gruppi e sulle società suindicate, relativamente al settore assicurativo vita.

### 2.1 I mercati della produzione

Nel 2006 i premi lordi contabilizzati dal mercato assicurativo vita (All.to 1 - omissis) sono stati pari a 69.377 milioni di euro con una incidenza sul totale mercato assicurativo (vita +danni) del 65%. Il ramo I rappresenta il 47% circa della raccolta premi del settore vita, il ramo III il 39,5%, il ramo V il 13% circa; marginali, infine, il ramo IV ed il ramo VI con una quota rispettivamente dello 0,1% e 0,4%.

Al riguardo, nei casi di *bancassurance*, si rammenta che questa Autorità utilizza, in via generale, il criterio di ripartire la raccolta premi al 50% tra i *partner* interessati.

---

<sup>1</sup>BP ha assorbito dal 1 luglio 2007 BPVN e Banca Popolare Italiana Soc. Coop. (di seguito BPI).

Sulla base dei dati così elaborati, il mercato vita italiano risulta essere concentrato come segue: i primi cinque gruppi detengono una quota pari al 50,4% circa, mentre i primi 10 gruppi raggiungono il 69,5% circa. Il primo gruppo per raccolta premi nei soli rami vita è Generali (omissis), seguito da Poste Italiane (omissis), Allianz Se (omissis), Holmo (omissis) e Intesa SanPaolo (omissis). Il gruppo Premafin si attesta al sesto posto con una quota del 4,8% ed il gruppo Cattolica, che all'attualità consolida BPV Vita, è all'ottavo posto con il 3,7% (v. All.to 1 - omissis).

Nel 2006, la raccolta premi del gruppo Premafin è stata pari a 3.335 milioni di euro (v. All.to 2 - omissis). In particolare, la produzione ha riguardato per 1.440 milioni di euro il ramo I (4,4% del totale ramo), per 869 milioni di euro il ramo III (3,2% del totale ramo), per 1.003 milioni di euro il ramo V (11% del totale ramo), per 21,9 milioni di euro il ramo VI (7,7% del totale ramo); marginale, infine la raccolta di ramo IV (0,6% del totale ramo).

La società BPV Vita ha raccolto complessivamente premi per 720 milioni di euro, pari ad una quota di mercato dell'1% circa (v. All.to 2 - omissis). Per quanto attiene i singoli rami la produzione di quest'ultima risulta concentrata nel ramo III con una quota di mercato del 2,3%, seguita dal ramo V (0,3% del totale ramo) e dal ramo I (0,2% del totale ramo).

La tabella che segue evidenzia in sintesi le quote di mercato per singolo ramo dei soggetti interessati all'operazione e dei primi 5 competitor presenti sul mercato vita:

Tab. 1: Quote di mercato per ramo – bilancio 2006

RAMI	Gruppo Premafin	B.P.V. Vita	Gruppo Premafin + 50% B.P.V. Vita	1° competitor	2° competitor	3° competitor	4° competitor	5° competitor
Ramo I	4,4%	0,2%	4,5%	30,4%	13,6%	5,7%	4,9%	7,9%
Ramo III	3,2%	2,3%	4,3%	8,8%	5,6%	11,3%	4,6%	4,0%
Ramo IV	0,6%	0,0%	0,6%	74,5%	0,0%	0,7%	0,0%	0,0%
Ramo V	0,6%	0,3%	11,4%	27,3%	0,0%	7,0%	19,6%	0,0%
Ramo VI	11,2%	0,0%	7,7%	16,9%	0,0%	12,5%	26,7%	5,7%
<b>TOTALE VITA</b>	<b>4,8%</b>	<b>1,0%</b>	<b>5,3%</b>	<b>21,5%</b>	<b>8,6%</b>	<b>8,1%</b>	<b>6,8%</b>	<b>5,4%</b>

Dai dati suesposti emerge che, a seguito dell'operazione in parola, il gruppo Premafin rimarrebbe al sesto posto pur incrementando la propria quota di mercato di mezzo punto percentuale (dal 4,8% al 5,3%).

## 2.2 I mercati della distribuzione

La domanda assicurativa nei rami vita viene soddisfatta prevalentemente attraverso gli sportelli bancari e postali (All.to 3 - omissis). Nel 2006 il 59,5% dei prodotti è stato distribuito attraverso il canale bancario e postale, il 30,8% dalle agenzie con mandato ed in economia, l'8,3% dai promotori finanziari e marginalmente dai broker e da altre forme di vendita diretta (1,5%).

In dettaglio (All.to 4 - omissis), il gruppo Premafin distribuisce i propri prodotti vita prevalentemente attraverso il canale agenziale (56,1%) e gli sportelli bancari (40,2%). I broker distribuiscono il 2,7% dei prodotti, mentre è esiguo l'apporto dei promotori finanziari e delle altre forme di vendita (1%). Il ramo I viene distribuito per il 73,9% attraverso il canale agenziale, per il 20,7%, tramite sportelli bancari, per il 3,1% dai broker ed il restante 2,3% attraverso i

promotori finanziari; il ramo III viene distribuito pressoché totalmente dagli sportelli bancari (94,1%) ed il 5,7% dalle agenzie con mandato, marginali gli altri canali. I prodotti di ramo IV sono distribuiti per l'83,7% tramite la rete agenziale ed il restante 16,3% attraverso sportelli bancari mentre il ramo V è distribuito per il 21,3% dagli sportelli bancari, per il 74,3% dalla rete agenziale per il 4,4% tramite broker.

Il profilo distributivo di BPV Vita è, invece, caratterizzato per la quasi totalità dalla vendita attraverso gli sportelli bancari della rete BPVN (99,7%).

Considerando l'incidenza del solo canale bancario<sup>2</sup> per la raccolta premi vita (All.to 5 - omissis), i dati evidenziano che nel 2006 il primo gruppo risulta essere il gruppo Generali (omissis), seguito dal gruppo Aviva Plc (omissis), da Allianz Se (omissis), dal gruppo Intesa SanPaolo (omissis) e dal gruppo Cnp Assurance (omissis).

Il gruppo Premafin, che con una quota del 3,2% era al nono posto, a seguito dell'operazione conterebbe sulla rete distributiva bancaria di BPV Vita, che all'attualità ha un peso sul totale dell'1,75%. Considerato il criterio utilizzato da questa Autorità per la *bancassurance* (cfr. par. 2.1), il gruppo Premafin acquisirebbe una quota pari allo 0,88% e rimarrebbe al nono posto, pur riducendo la distanza dal concorrente che lo precede (il gruppo omissis ).

Corre l'obbligo di precisare che dal 1 gennaio 2010, con l'entrata in vigore delle clausole di esclusiva degli accordi di *bancassurance* (vedi sopra par.1), il gruppo Premafin conterà anche sull'apporto della rete di sportelli BPI, che distribuisce all'attualità prodotti del gruppo AVIVA Plc, i cui premi non sono stati computati ai fini dell'operazione in esame.

### **2.3 I mercati geografici della distribuzione**

Per quanto attiene al mercato *geografico* della distribuzione, i dati sulla raccolta premi per provincia per l'anno 2006 (All.to 6 - omissis), seguendo il criterio di questa Autorità (cfr. par. 2.1), evidenziano quote di mercato superiori al 20% solo in tre province (omissis).

Qualora la raccolta derivante da accordi di *bancassurance* fosse attribuita integralmente al gruppo Fondiaria-Sai, si registrerebbero valori superiori alla soglia del 30% a (omissis). Tuttavia, si sottolinea che nelle tre province segnalate, ove la soglia supera il 30%, la situazione era preesistente all'operazione in parola (All.ti 7 e 8 - omissis).

### **Conclusioni**

In conclusione, nelle more dell'istruttoria di autorizzazione ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. 209/05, questa Autorità, considerato che l'acquisizione del controllo esclusivo di BPV Vita da parte di Fondiaria-Sai non comporta mutamenti sostanziali degli attuali assetti di mercato, ritiene che l'operazione in parola non sia suscettibile di alterare l'equilibrio concorrenziale preesistente.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

---

<sup>2</sup> Escludendo il gruppo Poste Italiane che distribuisce attraverso i propri sportelli postali (14,6%).

Parere del 27 luglio 2007

Nella versione pubblicata di questo parere sono state omesse alcune informazioni di natura riservata non destinate alla pubblicazione
---

**Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 - procedimento in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell'operazione di concentrazione tra Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A. e Società Cattolica di Assicurazioni Soc. Coop..**

**1. Premessa**

Si fa riferimento alla nota del 2 luglio 2007 – prot. N. 0029279 con la quale codesta AGCM ha chiesto il parere di cui all'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90, in ordine all'acquisizione, da parte di Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A. (di seguito BPVI) e Società Cattolica di Assicurazioni Soc. Coop. (di seguito Cattolica), delle partecipazioni paritetiche del 50% in sei imprese, di cui cinque preesistenti (tre assicurative) ed una Newco.

BPVI, capogruppo dell'omonimo gruppo bancario, opera nel settore delle gestioni patrimoniali attraverso Fondi Gestioni SGR (di seguito BPVI Fondi) ed è attiva nel settore delle assicurazioni sulla vita attraverso due società di *bancassurance*: Berica Vita S.p.A. (di seguito Berica) operante nei rami I,III,V e Vicenza Life Ltd (di seguito Vicenza Life) operante nel ramo III.

Cattolica, società cooperativa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni e vita, è a capo dell'omonimo gruppo societario, di cui fa anche parte la società ABC Assicura S.p.A. (di seguito ABC), attiva nei rami danni e la società Verona Gestioni SGR S.p.A. (di seguito Verona Gestioni), che opera nell'attività di gestione di portafogli di investimento.

Per quanto attiene la competenza di questa Autorità, l'operazione consiste nell'acquisizione:

- da parte di BPVI di una partecipazione del 50% del capitale sociale di ABC. Il restante 50% continuerà ad essere detenuto da Cattolica; l'acquisizione della partecipazione in Verona Gestioni forma oggetto di istruttoria di Banca d'Italia;
- da parte di Cattolica di una partecipazione del 50% del capitale sociale di Berica, di Vicenza Life e di BPVI Fondi. Il restante 50% del capitale sociale di Vicenza Life e di BPVI Fondi continuerà ad essere detenuto da BPVI. In relazione al restante 50% di Berica, il 49% rimarrà in capo a BPVI e l'1% continuerà ad essere detenuto da Banca Nuova S.p.A.;

Ad esito dell'operazione, BPVI e Cattolica verranno a detenere partecipazioni paritetiche nel capitale sociale rispettivamente di ABC, Berica, Vicenza Life, BPVI Fondi e Verona Gestioni; il controllo delle cinque società sarà assunto da BPVI e da Cattolica sulla base degli accordi,

secondo quanto di seguito illustrato.

Al riguardo, le società Cattolica e BPVI hanno sottoscritto in data 15 marzo 2007 un Accordo Quadro, integrato con modifiche da un Addendum in data 12 aprile 2007, al fine di costituire la *partnership* strategica nei settori dei servizi assicurativi, bancari e finanziari.

L'operazione si realizza attraverso una serie di adempimenti, costituenti nell'insieme un atto unico ed inscindibile:

- acquisizione da parte di BPVI di una partecipazione nel capitale sociale di Cattolica, attraverso un aumento del capitale sociale di Cattolica, riservato al gruppo BPVI, come da delibera dell'assemblea straordinaria del 28 aprile 2007;
- adozione di un nuovo statuto di Cattolica, approvato da questa Autorità in data 13 giugno 2007, ove è previsto l'aumento del capitale sociale (da eseguirsi entro luglio 2010) e di nuove regole di *governance*, in attuazione della *partnership* con BPVI (previsione di quorum qualificati per talune delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'assemblea, nomina di due amministratori, di cui un Vice Presidente, ed un sindaco designati da BPVI);
- contratti di compravendita sottoscritti da Cattolica e BPVI, aventi ad oggetto l'acquisto o vendita reciproca di partecipazioni paritetiche nel capitale sociale di Berica, di ABC, di Vicenza Life, di BPVI Fondi, di Verona Gestioni;
- costituzione di una Newco, con capitale sociale ripartito in maniera paritetica tra BPVI e Cattolica, il cui bilancio sarà integralmente consolidato da parte della prima, per la promozione e collocazione dei prodotti bancari del Gruppo BPVI presso i clienti del gruppo Cattolica;
- inserimento negli statuti delle imprese comuni di regole di *governance*, che garantiranno alle due capogruppo il controllo gestionale delle stesse ed il conseguente consolidamento integrale da parte di Cattolica delle società Berica, Vicenza Life ed ABC ed il consolidamento da parte di BPVI delle società Verona Gestioni e BPVI Fondi;
- contratti di distribuzione dei prodotti assicurativi tra Gruppo Cattolica, Berica, Vicenza Life ed ABC e le società del Gruppo BPVI.

In merito ai profili di vigilanza dell'operazione in parola, questa Autorità, ha emanato i seguenti provvedimenti:

- n. 2524 del 21 giugno 2007, con il quale BPVI ha ottenuto il rilascio della autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. 209/2005, ad assumere una partecipazione rilevante nel capitale sociale di Cattolica fino al 16,9%;

- n. 2525 del 21 giugno 2007, con il quale BPVI ha ottenuto il rilascio della autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. 209/2005, ad assumere la partecipazione del 50% del capitale sociale di ABC;

- n. 2536 del 13 luglio 2007, con il quale Cattolica ha ottenuto il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. 209/2005, ad assumere la partecipazione del 50% del capitale sociale di Berica.

Inoltre, relativamente all'acquisizione del 50% di BPVI Fondi, Cattolica ha trasmesso in data 17 aprile 2007 la sola comunicazione preventiva, ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. 209/2005, in

quanto l'assunzione di una partecipazione rilevante in un'impresa che esercita attività diverse da quelle consentite alle imprese di assicurazione non è soggetta ad autorizzazione da parte di questa Autorità; inoltre le regole di *governance* stabilite nell' Accordo Quadro sanciscono che il controllo di BPVI Fondi permanga in capo all'azionista BPVI, che detiene il restante 50% del capitale sociale della stessa.

Da ultimo, per quanto concerne l'assunzione da parte di Cattolica del 50% del capitale sociale di Vicenza Life (impresa di assicurazione di diritto irlandese, operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi), il rilascio della relativa autorizzazione è di competenza dell'Autorità di controllo irlandese (*Irish Financial Regulator*).

## 2. Definizione dei mercati interessati

I mercati del *prodotto* rilevanti sono costituiti, così come individuato da codesta AGCM e dalla normativa assicurativa nazionale e comunitaria, dai singoli rami del settore vita e danni.

L'operazione non comporterà alcun riflesso nel mercato danni, in quanto la società ABC, attiva in tale settore, ha raccolto nel 2006, per l'insieme dei rami esercitati, premi per 1,8 milioni di euro a fronte di una raccolta complessiva pari a 37.125 milioni di euro. Inoltre, la società ABC è attualmente consolidata nel gruppo Cattolica, così come sarà anche a seguito dell'operazione, tenuto conto degli accordi stabiliti tra le parti. Pertanto, risultano immutati gli assetti concorrenziali preesistenti che vedono il Gruppo Cattolica tra i primi dieci gruppi del settore e, precisamente, al sesto posto con una quota invariata di mercato del 4,3% circa.

Per quanto suesposto, i mercati interessati all'operazione in parola, sono quelli individuati dai singoli rami vita. Dal punto di vista *geografico* il mercato della produzione è a carattere nazionale, mentre quello della distribuzione è locale (provinciale).

Sulla base dei dati in possesso di questa Autorità, si forniscono di seguito le informazioni relative al settore vita, precisando che i dati non comprendono i premi delle società di diritto comunitario, che operano in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi (come, Vicenza Life, società di diritto irlandese).

### 2.1 I mercati della produzione

Nel 2006 i premi lordi contabilizzati dal mercato assicurativo vita (All.to 1 - omissis) sono stati pari a 69.377 milioni di euro, con una incidenza sul totale mercato assicurativo (vita +danni) del 65%. Il ramo I rappresenta il 47% circa della raccolta premi del settore vita, il ramo III il 39,5%, il ramo V il 13% circa; marginali, infine, il ramo IV ed il ramo VI con una quota rispettivamente dello 0,1% e 0,4%.

Al riguardo, si rammenta che questa Autorità, utilizza in via generale, nei casi di *bancassurance*, per il mercato della produzione a livello nazionale, il criterio di ripartire la raccolta premi al 50% tra i *partner* interessati.

Sulla base dei dati così elaborati, il mercato vita italiano risulta essere così concentrato: i primi cinque gruppi detengono una quota pari al 50,4% circa, mentre i primi 10 gruppi raggiungono il 69,5% circa. Il primo gruppo, per raccolta premi nei soli rami vita, è Generali (omissis), seguito da Poste Italiane (omissis), Allianz Se (omissis), Holmo (omissis) e Intesa

San Paolo (omissis). Il gruppo Cattolica è all'ottavo posto con il 3,7%, mentre il gruppo BPVI è situato al ventisettesimo posto con una quota inferiore allo 0,4%.

Nel 2006, la raccolta premi del gruppo Cattolica è stata pari a 2.546 milioni di euro (v. All.to 1- omissis). In particolare, la produzione ha riguardato per 921 milioni di euro il ramo I (2,8% del totale ramo), per 1.210 milioni di euro il ramo III (4,4% del totale ramo), per 387 milioni di euro il ramo V (4,3% del totale ramo), per 28,8 milioni di euro il ramo VI (10,1% del totale ramo); marginale, infine la raccolta di ramo IV (0,2% del totale ramo).

Il gruppo BPVI ha raccolto, attraverso l'unica controllata assicurativa italiana, Berica Vita, complessivamente premi per 257 milioni di euro, pari ad una quota di mercato, come già detto, inferiore allo 0,4%. Per quanto attiene i singoli rami, la produzione di quest'ultima risulta concentrata nei rami I e V con una quota, in entrambi i mercati, pari allo 0,5%, seguita dal ramo III (0,1% del totale ramo).

La tabella che segue evidenzia, in sintesi, le quote di mercato per singolo ramo dei soggetti interessati all'operazione e dei primi 5 competitor presenti sul mercato vita:

Tab. 1: Quote di mercato per ramo – bilancio 2006

RAMI	Gruppo Cattolica	Berica vita	Gruppo Cattolica + 50% Berica Vita	1° competitor	2° competitor	3° competitor	4° competitor	5° competitor
Ramo I	2,8%	0,5%	3,0%	30,4%	13,6%	5,7%	4,9%	7,9%
Ramo III	4,4%	0,1%	4,4%	8,8%	5,6%	11,3%	4,6%	4,0%
Ramo IV	0,2%	0,0%	0,2%	74,5%	0,0%	0,7%	0,0%	0,0%
Ramo V	4,3%	0,5%	4,5%	27,3%	0,0%	7,0%	19,6%	0,0%
Ramo VI	10,1%	0,0%	10,1%	16,9%	0,0%	12,5%	26,7%	5,7%
<b>TOTALE VITA</b>	<b>3,7%</b>	<b>0,4%</b>	<b>3,9%</b>	<b>21,5%</b>	<b>8,6%</b>	<b>8,1%</b>	<b>6,8%</b>	<b>5,4%</b>

Dai dati suesposti emerge che, a seguito dell'operazione in parola, il gruppo Cattolica rimarrebbe all'ottavo posto incrementando la propria quota di mercato dello 0,2%. Tuttavia, tenuto conto del consolidamento integrale di Berica in capo a Cattolica, derivante dagli accordi di *governance*, il gruppo Cattolica si porterebbe a ridosso del settimo concorrente (omissis) con una quota del 4%<sup>1</sup>.

## 2. 2 I mercati della distribuzione

La domanda assicurativa nei rami vita viene soddisfatta prevalentemente attraverso gli sportelli bancari e postali (All.to 2 - omissis). Nel 2006, il 59,5% dei prodotti è stato distribuito attraverso il canale bancario e postale, il 30,7% dalle agenzie con mandato ed in economia, l'8,3% dai promotori finanziari e marginalmente dai broker e da altre forme di vendita diretta (1,5%).

In dettaglio (v. All.to 2 - omissis), il gruppo Cattolica distribuisce i propri prodotti prevalentemente tramite gli sportelli bancari (83,6%), segue poi il canale agenziale (12,6%) e quello dei promotori finanziari (2,1%) e dei broker (1,7%). Il ramo I viene distribuito per il 78,1% attraverso gli sportelli bancari, per il 20,3% tramite il canale agenziale ed il restante 1,6% è suddiviso tra promotori finanziari e broker. Il ramo III viene distribuito pressoché totalmente

<sup>1</sup> I dati di Berica e Cattolica, riportati nella tabella 1, sono arrotondati per eccesso.



dagli sportelli bancari (92,4%), il 4% dai promotori finanziari ed il 3,6% dalle agenzie con mandato. I prodotti di ramo IV sono distribuiti per il 44,7% attraverso sportelli bancari, il 36,2% dalle agenzie con mandato, il 18% tramite promotori finanziari. Il ramo V è distribuito per il 68,7% dagli sportelli bancari, per il 22,5% dalla rete agenziale e per l'8,4% tramite broker; marginale l'apporto dei promotori finanziari (0,4%).

Berica Vita distribuisce i suoi prodotti essenzialmente attraverso gli sportelli bancari (97,8%) e i promotori finanziari (2,2%) del Gruppo BPVI.

Prendendo in esame l'incidenza del solo canale bancario nella raccolta premi vita (All.to 3), i dati evidenziano che, nel 2006, il primo gruppo<sup>2</sup> risulta essere il gruppo Generali (omissis), seguito dai gruppi Aviva Plc (omissis), Allianz Se (omissis), Intesa-San Paolo (omissis) e dal gruppo Cnp Assurances (omissis). Il gruppo Cattolica, che con una quota del 5,1%, è al settimo posto, a seguito dell'operazione in parola, disporrà della rete distributiva degli sportelli bancari utilizzati dalla compagnia Berica Vita, che all'attualità hanno una incidenza sul complesso del canale bancario dello 0,6%. Considerato il criterio utilizzato da questa Autorità per la *bancassurance* (cfr. par. 2.1), il gruppo Cattolica acquisirebbe pertanto una quota pari allo 0,3%, portandosi al sesto posto a ridosso del concorrente che lo precede (gruppo Holmo). Tenendo conto del criterio previsto nella *governance*, il Gruppo Cattolica, con il 5,7% si collocherebbe in quarta posizione dopo il gruppo omissis.

### 2.3 I mercati geografici della distribuzione

Per quanto attiene il mercato *geografico* della distribuzione, la raccolta premi per provincia per l'anno 2006, aggregata secondo il criterio di questa Autorità (cfr.par 2.1), evidenzia, nelle regioni ove Berica è presente (All.to 4 - omissis), quote di mercato congiunte trascurabili (All.to 5 - omissis). Il consolidamento integrale previsto dai patti di *governance* modifica sostanzialmente, solo in tre province, le quote di mercato preesistenti all'operazione in parola, che tuttavia raggiungono livelli privi di rilevanza ai fini anticoncorrenziali (omissis).

### Conclusioni

In conclusione, considerato che l'operazione in esame produce effetti marginali sul mercato assicurativo, questa Autorità ritiene che non sia suscettibile di alterare l'equilibrio concorrenziale preesistente.

Il Vice Direttore Generale  
(Flavia Mazzarella)

---

<sup>2</sup> Escludendo il gruppo Poste Italiane che distribuisce attraverso i propri sportelli postali (14,6%).



## 8. ALTRE NOTIZIE

---



## 8.1 MODIFICHE STATUTARIE

### **Aumento di capitale sociale di Bcc Vita S.p.A., con sede in Milano**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - con comunicazione all'impresa del 7 dicembre 2006, ai fini di vigilanza, ha preso atto della modifica statutaria deliberata in data 10 ottobre 2006 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Bcc Vita S.p.A.. Tale modifica riguarda l'aumento di capitale sociale da euro 32.000.000 a euro 47.000.000, sottoscritto e versato, per euro 10.000.000, in data 31 ottobre 2006 e, per euro 5.000.000, in data 26 giugno 2007.

\* \* \* \* \*

### **Aumento di capitale sociale di Bipiemme Vita S.p.A., con sede in Milano**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - con comunicazione all'impresa del 1° giugno 2007, ai fini di vigilanza, ha preso atto della modifica statutaria deliberata in data 18 aprile 2007 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Bipiemme Vita S.p.A.. Tale modifica riguarda l'aumento del capitale sociale da euro 61.500.000 ad euro 73.500.000.

\* \* \* \* \*

### **Aumento di capitale sociale di Isi Insurance S.p.A., con sede in Verona**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - con comunicazione all'impresa del 25 luglio 2007, ai fini di vigilanza, ha preso atto della modifica statutaria deliberata in data 26 giugno 2007 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Isi Insurance S.p.A.. Tale modifica riguarda l'aumento di capitale sociale da euro 2.750.000 a euro 4.752.000.

\* \* \* \* \*

### **Aumento di capitale sociale di Po Vita S.p.A., con sede in Parma**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - con comunicazione all'impresa del 24 luglio 2007, ai fini di vigilanza, ha preso atto della modifica statutaria deliberata in data 7 giugno 2007 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Po Vita S.p.A.. Tale modifica riguarda l'aumento del capitale sociale da euro 114.200.000 ad euro 124.200.000.

**8.2 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA**  
**Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti di**  
**assicurazione sulla vita e di capitalizzazione espressi in euro**

(valori percentuali)

Mese di rilevazione	Rendimento Lordo del titolo di Stato guida BTP a 10 anni	TMO	60%TMO	Tasso massimo applicabile	75%TMO	Tasso massimo applicabile
	(1)	(2)		(3)		(4)
2005 gen.	3,711	3,711	2,227	2,50	2,783	3,25
feb.	3,678	3,678	2,207	2,50	2,759	3,25
mar.	3,837	3,837	2,302	2,50	2,878	3,25
apr.	3,653	3,653	2,192	2,50	2,740	3,25
mag.	3,553	3,553	2,132	2,50	2,665	3,25
giu.	3,405	3,405	2,043	2,50	2,554	2,75
lug.	3,438	3,438	2,063	2,50	2,579	2,75
ago.	3,449	3,449	2,069	2,00	2,587	2,75
set.	3,287	3,287	1,972	2,00	2,465	2,75
ott.	3,444	3,444	2,066	2,00	2,583	2,75
nov.	3,655	3,575	2,145	2,00	2,681	2,75
dic.	3,553	3,553	2,132	2,00	2,665	2,75
2006 gen.	3,544	3,541	2,125	2,00	2,656	2,75
feb.	3,697	3,543	2,126	2,00	2,657	2,75
mar.	3,923	3,550	2,130	2,00	2,663	2,75
apr.	4,222	3,598	2,159	2,00	2,698	2,75
mag.	4,285	3,659	2,195	2,00	2,744	2,75
giu.	4,295	3,733	2,240	2,00	2,800	2,75
lug.	4,306	3,805	2,283	2,00	2,854	2,75
ago.	4,171	3,865	2,319	2,00	2,899	2,75
set.	4,036	3,928	2,357	2,00	2,946	2,75
ott.	4,070	3,980	2,388	2,25	2,985	2,75
nov.	3,970	3,970	2,382	2,25	2,978	2,75
dic.	4,038(*)	4,038	2,423	2,25	3,029	2,75
2007 gen.	4,263	4,106	2,464	2,25	3,080	2,75
feb.	4,280	4,155	2,493	2,25	3,116	2,75
mar.	4,176	4,176	2,506	2,25	3,132	2,75
apr.	4,370	4,188	2,513	2,25	3,141	2,75
mag.	4,490	4,205	2,523	2,25	3,154	2,75
giug.	4,772	4,245	2,547	2,25	3,184	2,75

(1) Desunto dalla pubblicazione mensile della Banca d'Italia "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Tavola n. 7, Indicatore S167005D".

(2) Il TMO di ciascun mese è dato, ai sensi dell'art. 2 del Provvedimento ISVAP n.1036-G/98, dal minore fra il rendimento lordo del BTP a 10 anni del mese considerato e la media semplice dei rendimenti lordi del BTP a 10 anni degli ultimi dodici mesi.

(3) Tasso massimo applicabile per i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione che contengono una garanzia di tasso di interesse (contratti di cui all'art. 1 del Provvedimento ISVAP n.1036-G/98). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(4) Tasso massimo applicabile, limitatamente ai primi otto anni della durata contrattuale, per i contratti a premio unico di assicurazione sulla vita non di puro rischio e di capitalizzazione, semprechè l'impresa disponga di un'idonea provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti (contratti di cui all'art. 4 del Provvedimento ISVAP n.1036-G/98). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(\*) Il dato è stato modificato dalla Banca d'Italia con la pubblicazione dei "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Anno XVII Numero 9 - 12 Febbraio 2007". In particolare il tasso di dicembre 2006, nella precedente pubblicazione dei Supplementi al Bollettino Statistico dell'11 gennaio 2007, era stato comunicato pari a 4,034. La modifica apportata non influenza la determinazione dei tassi massimi di interesse applicabili.

## 9. BILANCIO ISVAP

---





**BILANCIO CONSUNTIVO  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2006**

*Approvato dal Consiglio nella seduta del 27 marzo 2007*

*Pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U.R.I. n.126 del 1° giugno 2007*

*(Art.14, comma 1, lett.b) legge 12 agosto 1982, n.576 e successive disposizioni modificative ed integrative)*



***RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA  
E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE***

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE				
ENTRATE				
		Previsione definitiva 2006 (euro)	Somme accertate	Differenza rispetto alle previsioni
<b>A</b>	<b>ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>			
A1	Contributo di vigilanza	42.968.000,00	43.012.538,03	44.538,03
A2	Contributo di enti e privati	0,00	0,00	0,00
A3	Altre entrate	0,00	0,00	0,00
	Totale ...	42.968.000,00	43.012.538,03	44.538,03
<b>B</b>	<b>ENTRATE DIVERSE</b>			
B1	Entrate non contributive	750.000,00	494.523,23	-255.476,77
B2	Entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali e realizzo di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00
B3	Riscossione di crediti e realizzo valori mobiliari	150.000,00	123.328,67	-26.671,33
B4	Entrate derivanti da accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
	Totale ...	900.000,00	617.851,90	-282.148,10

Bilancio consuntivo dell'ISVAP

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE				
SPESE				
		Previsione definitiva 2006 (euro)	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni
<b>C</b>	<b>SPESE DIRETTE PER FUNZIONI ISTITUZIONALI</b>			
<b>C1.0</b>	<b>SERVIZIO VIGILANZA ASSICURATIVA I E II</b>			
C1.0.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	1.406.697,93	1.395.890,23	-10.807,70
C1.0.2	Compensi per lavoro straordinario	47.716,47	30.625,62	-17.090,85
C1.0.3	Spese di formazione professionale (*)	0,00	13.857,96	13.857,96
		1.454.414,40	1.440.373,81	-14.040,59
<b>C1.1</b>	<b>SEZIONE ATTUARIATO</b>			
C1.1.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	1.181.011,74	1.192.445,60	11.433,86
C1.1.2	Compensi per lavoro straordinario	45.126,61	44.969,95	-156,66
		1.226.138,35	1.237.415,55	11.277,20
<b>C1.2</b>	<b>SEZIONE PATRIMONIALE E FONDI PENSIONE</b>			
C1.2.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	3.673.638,83	3.534.245,59	-139.393,24
C1.2.2	Compensi per lavoro straordinario	176.024,11	128.780,13	-47.243,98
		3.849.662,94	3.663.025,72	-186.637,22
<b>C1.3</b>	<b>SEZIONE AUTORIZZAZIONE E MERCATO</b>			
C1.3.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	2.062.281,72	1.992.872,14	-69.409,58
C1.3.2	Compensi per lavoro straordinario	94.611,76	51.250,99	-43.360,77
		2.156.893,48	2.044.123,13	-112.770,35
	<b>Totale ...</b>	<b>8.687.109,17</b>	<b>8.384.938,21</b>	<b>-302.170,96</b>
<b>C2.0</b>	<b>SERVIZIO ISPETTORATO</b>			
C2.0.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	533.989,79	390.914,59	-143.075,20
C2.0.2	Compensi per lavoro straordinario	11.528,29	1.706,02	-9.822,27
C2.0.3	Spese di formazione professionale (*)	0,00	9.046,60	9.046,60
		545.518,08	401.667,21	-143.850,87
<b>C2.1</b>	<b>SEZIONE ISPETTORATO I</b>			
C2.1.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	1.451.658,71	1.575.559,30	123.900,59
C2.1.2	Compensi per lavoro straordinario	68.395,77	42.121,61	-26.274,16
C2.1.3	Indennità e rimborsi spese per missioni all'interno	500.000,00	498.478,54	-1.521,46
		2.020.054,48	2.116.159,45	96.104,97
<b>C2.2</b>	<b>SEZIONE ISPETTORATO II</b>			
C2.2.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	1.169.968,93	1.381.319,68	211.350,75
C2.2.2	Compensi per lavoro straordinario	59.642,47	46.062,87	-13.579,60
C2.2.3	Indennità e rimborsi spese per missioni all'interno	500.000,00	498.478,54	-1.521,46
		1.729.611,40	1.925.861,09	196.249,69
	<b>Totale ...</b>	<b>4.295.183,96</b>	<b>4.443.687,75</b>	<b>148.503,79</b>

(\*) In sede di previsione 2006 le spese di formazione sono state imputate interamente al Servizio Risorse umane e formazione (€ 230.000,00); il consuntivo ripartisce la spesa effettiva (€ 110.526,78) fra i centri di spesa.

<b>RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE</b>				
<b>ENTRATE</b>				
		<b>Previsione definitiva 2006 (euro)</b>	<b>Somme accertate</b>	<b>Differenza rispetto alle previsioni</b>

Bilancio consuntivo dell'ISVAP

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE				
SPESE				
		Previsione definitiva 2006 (euro)	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni
<b>C3.0</b>	<b>DIREZIONE COORDINAMENTO GIURIDICO</b>			
C3.0.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	762.070,38	608.044,95	-154.025,43
C3.0.2	Compensi per lavoro straordinario	19.996,73	12.646,43	-7.350,30
C3.0.3	Spese di formazione professionale (*)	<u>0,00</u>	<u>7.422,30</u>	<u>7.422,30</u>
		782.067,11	628.113,68	-153.953,43
<b>C3.1</b>	<b>SEZIONE CONSULENZA LEGALE</b>			
C3.1.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	1.100.209,74	1.149.190,79	48.981,05
C3.1.2	Compensi per lavoro straordinario	<u>47.920,61</u>	<u>60.072,92</u>	<u>12.152,31</u>
		1.148.130,35	1.209.263,71	61.133,36
	<b>Totale ...</b>	<b><u>1.930.197,46</u></b>	<b><u>1.837.377,39</u></b>	<b><u>-92.820,07</u></b>
<b>C4.0</b>	<b>SERVIZIO ALBI</b>			
C4.0.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	230.104,88	557.303,18	327.198,30
C4.0.2	Compensi per lavoro straordinario	0,00	6.473,56	6.473,56
C4.0.3	Spese di formazione professionale (*)	<u>0,00</u>	<u>433,33</u>	<u>433,33</u>
		230.104,88	564.210,07	334.105,19
<b>C4.2</b>	<b>SEZIONE ALBI INTERMEDIARI E PERITI</b>			
C4.2.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	2.009.697,28	1.947.130,91	-62.566,37
C4.2.2	Compensi per lavoro straordinario	115.380,15	97.983,77	-17.396,38
C4.2.3	Spese per il funzionamento del Collegio di Garanzia	100.000,00	92.049,28	-7.950,72
C4.2.4	Spese per pubblicazioni Albi e Ruolo	84.000,00	8.400,00	-75.600,00
C4.2.5	Spese per l'espellimento delle prove di idoneità	<u>60.000,00</u>	<u>80.334,85</u>	<u>20.334,85</u>
		2.369.077,43	2.225.898,81	-143.178,62
<b>C4.3</b>	<b>UFFICIO INTERMEDIARI E PERITI I E II</b>			
C4.3.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	0,00	0,00	0,00
C4.3.2	Compensi per lavoro straordinario	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		0,00	0,00	0,00
	<b>Totale ...</b>	<b><u>2.599.182,31</u></b>	<b><u>2.790.108,88</u></b>	<b><u>190.926,57</u></b>
<b>C5.0</b>	<b>SERVIZIO SANZIONI</b>			
C5.0.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	1.331.335,88	1.369.855,67	38.519,79
C5.0.2	Compensi per lavoro straordinario	64.169,32	56.014,77	-8.154,55
C5.0.3	Spese di formazione professionale (*)	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
	<b>Totale ...</b>	<b><u>1.395.505,20</u></b>	<b><u>1.425.970,44</u></b>	<b><u>30.465,24</u></b>
<b>C6.0</b>	<b>SERVIZIO LIQUIDAZIONI ORDINARIE E COATTE AMMINISTRATIVE</b>			
C6.1.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	963.630,57	765.999,44	-197.631,13
C6.1.2	Compensi per lavoro straordinario	35.998,59	35.228,03	-770,56
C6.1.3	Spese di formazione professionale (*)	<u>0,00</u>	<u>3.450,00</u>	<u>3.450,00</u>
	<b>Totale ...</b>	<b><u>999.629,16</u></b>	<b><u>804.677,47</u></b>	<b><u>-194.951,69</u></b>
<b>C7.0</b>	<b>SERVIZIO TUTELA DEGLI UTENTI</b>			
C7.0.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	585.682,74	696.118,84	110.436,10
C7.0.2	Compensi per lavoro straordinario	26.067,61	29.274,86	3.207,25
C7.0.3	Spese di formazione professionale (*)	<u>0,00</u>	<u>3.788,14</u>	<u>3.788,14</u>
		611.750,35	729.181,84	117.431,49

(\*) In sede di previsione 2006 le spese di formazione sono state imputate interamente al Servizio Risorse umane e formazione (€ 230.000,00); il consuntivo ripartisce la spesa effettiva (€ 110.526,78) fra i centri di spesa.

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE				
ENTRATE				
		Previsione definitiva 2006 (euro)	Somme accertate	Differenza rispetto alle previsioni



Bilancio consuntivo dell'ISVAP

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE				
SPESE				
		Previsione definitiva 2006 (euro)	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni
C7.1	<b>SEZIONE TUTELA DEI DANNEGGIATI</b>			
C7.1.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	2.427.275,26	2.555.559,03	128.283,77
C7.1.2	Compensi per lavoro straordinario	<u>124.387,52</u>	<u>84.893,21</u>	<u>-39.494,31</u>
		2.551.662,78	2.640.452,24	88.789,46
C7.2	<b>SEZIONE TUTELA DEGLI ASSICURATI</b>			
C7.2.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	1.088.226,55	1.089.679,11	1.452,56
C7.2.2	Compensi per lavoro straordinario	<u>46.107,75</u>	<u>61.270,55</u>	<u>15.162,80</u>
		1.134.334,30	1.150.949,66	16.615,36
	Totale ...	<u>4.297.747,43</u>	<u>4.520.583,74</u>	<u>222.836,31</u>
<b>C8.0</b>	<b>SERVIZIO RISORSE UMANE</b>			
C8.0.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	679.209,75	349.462,21	-329.747,54
C8.0.2	Compensi per lavoro straordinario	30.145,60	5.588,05	-24.557,55
C8.0.3	Spese di formazione professionale (*)	<u>230.000,00</u>	<u>2.413,64</u>	<u>-227.586,36</u>
		939.355,35	357.463,90	-581.891,45
C8.1	<b>UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E FORMAZIONE</b>			
C8.1.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	0,00	262.274,74	262.274,74
C8.1.2	Compensi per lavoro straordinario	0,00	<u>8.368,11</u>	<u>8.368,11</u>
		0,00	270.642,85	270.642,85
C8.2	<b>UFFICIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE</b>			
C8.2.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	0,00	547.399,15	547.399,15
C8.2.2	Compensi per lavoro straordinario	0,00	<u>34.661,44</u>	<u>34.661,44</u>
		0,00	582.060,59	582.060,59
	Totale ...	<u>939.355,35</u>	<u>1.210.167,34</u>	<u>270.811,99</u>
<b>C9.0</b>	<b>SERVIZIO STUDI</b>			
C9.0.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	522.159,79	516.721,22	-5.438,57
C9.0.2	Compensi per lavoro straordinario	12.635,29	37.802,24	25.166,95
C9.0.3	Spese per pubblicazioni	18.600,00	13.186,75	-5.413,25
C9.0.4	Spese di formazione professionale (*)	<u>0,00</u>	<u>16.025,88</u>	<u>16.025,88</u>
		553.395,08	583.736,09	30.341,01
C9.1	<b>SEZIONE AFFARI INTERNAZIONALI</b>			
C9.1.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	983.015,14	928.223,64	-54.791,50
C9.1.2	Compensi per lavoro straordinario	36.322,18	47.085,83	10.763,65
C9.1.3	Indennità e rimborsi spese per missioni all'estero	<u>200.000,00</u>	<u>199.929,29</u>	<u>-70,71</u>
		1.219.337,32	1.175.238,76	-44.098,56
C9.2	<b>SEZIONE STUDI</b>			
C9.2.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	416.296,57	542.704,36	126.407,79
C9.2.2	Compensi per lavoro straordinario	<u>14.335,59</u>	<u>8.030,72</u>	<u>-6.304,87</u>
		430.632,16	550.735,08	120.102,92

(\*) In sede di previsione 2006 le spese di formazione sono state imputate interamente al Servizio Risorse umane e formazione (€ 230.000,00); il consuntivo ripartisce la spesa effettiva (€ 110.526,78) fra i centri di spesa.

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE				
ENTRATE				
		Previsione definitiva 2006 (euro)	Somme accertate	Differenza rispetto alle previsioni

Bilancio consuntivo dell'ISVAP

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE				
SPESE				
		Previsione definitiva 2006 (euro)	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni
C9.3	<b>UFFICIO RIASSICURAZIONE</b>			
C9.3.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	0,00	63.017,13	63.017,13
C9.3.2	Compensi per lavoro straordinario	<u>0,00</u>	<u>4.313,94</u>	<u>4.313,94</u>
		0,00	67.331,07	67.331,07
	<b>Totale ...</b>	<b><u>2.203.364,56</u></b>	<b><u>2.377.041,00</u></b>	<b><u>173.676,44</u></b>
<b>C10.0</b>	<b>DIREZIONE COORDINAMENTO OPERATIVO</b>			
C10.0.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	270.193,05	283.477,05	13.284,00
C10.0.2	Compensi per lavoro straordinario	0,00	4.561,28	4.561,28
C10.0.3	Spese di formazione professionale (*)	<u>0,00</u>	<u>3.416,88</u>	<u>3.416,88</u>
	<b>Totale ...</b>	<b><u>270.193,05</u></b>	<b><u>291.455,21</u></b>	<b><u>21.262,16</u></b>
<b>C11.1</b>	<b>SERVIZIO CONTABILITA' E AMMINISTRAZIONE</b>			
C11.1.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	2.383.775,45	2.160.753,46	-223.021,99
C11.1.2	Compensi per lavoro straordinario	111.808,38	120.490,52	8.682,14
C11.1.3	Spese di formazione professionale (*)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2.495.583,83	2.281.243,98	-214.339,85
<b>C11.2</b>	<b>SEZIONE CONTABILITA' E BILANCIO</b>			
C11.2.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	1.623.737,17	959.281,14	-664.456,03
C11.2.2	Compensi per lavoro straordinario	<u>66.090,02</u>	<u>37.283,30</u>	<u>-28.806,72</u>
		1.689.827,19	996.564,44	-693.262,75
<b>C11.3</b>	<b>UFFICIO AMMINISTRAZIONE E ACQUISTI</b>			
C11.3.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	589.355,17	741.298,20	151.943,03
C11.3.2	Compensi per lavoro straordinario	28.724,02	38.662,50	9.938,48
C11.3.3	Spese di formazione professionale (*)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		618.079,19	779.960,70	161.881,51
	<b>Totale ...</b>	<b><u>4.803.490,21</u></b>	<b><u>4.057.769,12</u></b>	<b><u>-745.721,09</u></b>
<b>C12.0</b>	<b>SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SISTEMI</b>			
C12.0.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	240.367,00	0,00	-240.367,00
C12.0.2	Compensi per lavoro straordinario	7.997,00	0,00	-7.997,00
C12.0.3	Spese di formazione professionale (*)	<u>0,00</u>	<u>6.307,00</u>	<u>6.307,00</u>
		248.364,00	6.307,00	-242.057,00
<b>C12.1</b>	<b>SEZIONE TECNOLOGIE E SISTEMI</b>			
C12.1.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	1.510.011,33	1.476.292,41	-47.906,59
C10.1.2	Compensi per lavoro straordinario	<u>66.715,04</u>	<u>112.136,14</u>	<u>54.429,14</u>
		1.576.726,37	1.588.428,55	6.522,55
<b>C10.2</b>	<b>UFFICIO ORGANIZZAZIONE E PROCESSI</b>			
C12.2.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	83.341,60	85.398,22	1.043,22
C12.2.2	Compensi per lavoro straordinario	<u>2.193,43</u>	<u>9.520,28</u>	<u>7.970,28</u>
		85.535,03	94.918,50	9.013,50
	<b>Totale ...</b>	<b><u>1.910.625,40</u></b>	<b><u>1.689.654,05</u></b>	<b><u>-226.520,95</u></b>
<b>C13.0</b>	<b>SERVIZIO STATISTICA</b>			
C13.0.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	646.498,57	634.222,54	-18.356,46
C13.0.2	Compensi per lavoro straordinario	16.285,59	25.779,48	13.354,48
C13.0.3	Spese di formazione professionale (*)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<b>Totale ...</b>	<b><u>662.784,16</u></b>	<b><u>660.002,02</u></b>	<b><u>-5.001,98</u></b>
	<b>Totale spese dirette</b>	<b>34.994.367,42</b>	<b>34.493.432,62</b>	<b>-500.934,80</b>

(\*) In sede di previsione 2006 le spese di formazione sono state imputate interamente al Servizio Risorse umane e formazione (€ 230.000,00); il consuntivo ripartisce la spesa effettiva (€ 110.526,78) fra i centri di spesa.



Bilancio consuntivo dell'ISVAP

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE				
SPESE				
		Previsione definitiva 2006 (euro)	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni
<b>D</b>	<b>SPESE INDIRECTE PER SERVIZI GENERALI</b>			
	<b>- Funzionamento</b>			
D1	Organi d'Istituto	959.000,00	944.826,37	-14.173,63
D2	Uffici di staff	1.861.425,50	1.961.544,47	109.350,47
D3	Internal auditing	533.807,08	456.509,37	-78.407,63
D4	Oneri di funzionamento	<u>7.681.400,00</u>	<u>7.436.941,39</u>	<u>-244.458,61</u>
	Totale...	11.035.632,58	10.799.821,60	-227.689,40
	<b>- Investimenti</b>			
D4	Acquisto immobilizzazioni	2.590.000,00	2.525.618,66	-64.381,34
D5	Concessione di crediti e acquisto valori mobiliari	25.000,00	0,00	-25.000,00
D6	Uscite derivanti da estinzioni di prestiti	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Totale...	2.615.000,00	2.525.618,66	-89.381,34
	<b>Totale spese indirette</b>	13.650.632,58	13.325.440,26	-325.192,32
				0,00
	<b>TOTALE USCITE</b>	48.645.000,00	47.818.872,88	-964.127,12
	Ripiano disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	48.645.000,00	47.818.872,88	-964.127,12

Oneri di funzionamento (somme impegnate)

Spese per servizi e utenze	2.387.535,53
Canoni di locazione	3.132.511,93
Oneri tributari, finanziari e vari	811.862,48
Beni di consumo	213.135,69
Commissioni comitati e prestazioni professionali	189.501,86
Manutenzioni	151.922,71
Pubblicazioni	100.634,80
Pubblicità	84.012,40
Spese di rappresentanza	21.801,02
Organizzazione e partecipazione convegni e congressi	175.822,97
Borse di studio	125.000,00
Progetto formazione e-learning	<u>43.200,00</u>
	<u>7.436.941,39</u>



***PROSPETTO DI RIPARTIZIONE  
DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E  
CAPITOLI***

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE										
ENTRATE										
Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2006 (a)	Accertamenti			Differenza accertamenti - previsioni		
					Importo totale (b)	di cui riscossioni	di cui totale crediti		di cui totale residui attivi	
I	1 <sup>^</sup>		<b>ENTRATE CORRENTI</b>							
			<b>ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>							
		10101	Contributo di vigilanza	42.968.000,00	43.012.538,03	43.012.538,03	0,00	0,00	44.538,03	
		10102	Contributo di enti e privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10103	Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Totale ...	42.968.000,00	43.012.538,03	43.012.538,03	0,00	0,00	44.538,03	
		2 <sup>^</sup>		<b>ENTRATE NON CONTRIBUTIVE</b>						
			10201	Entrate derivanti da sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10202	Altre entrate	750.000,00	494.523,23	177.546,34	316.976,89	0,00	-255.476,77
				Totale ...	750.000,00	494.523,23	177.546,34	316.976,89	0,00	-255.476,77
			Totale titolo I	43.718.000,00	43.507.061,26	43.190.084,37	316.976,89	0,00	-210.938,74	
II	3 <sup>^</sup>		<b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</b>							
			<b>ALIENAZIONE DI BENI</b>							
		20301	Alienazione beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20302	Alienazione beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Bilancio consuntivo dell'ISVAP

E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI									
SPESE									
Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2006 (a)	Impegni				Differenza impegni - previsioni
					Importo totale (b)	di cui pagamenti	di cui totale debiti	di cui totale residui passivi	
I	1^		<b>SPESE CORRENTI</b>						
			<b>ORGANI DELL'ISTITUTO</b>						
10101		Indennità di presidenza	295.000,00	289.655,45	289.655,45	0,00	0,00	-5.344,55	
10102		Indennità componenti Consiglio	631.000,00	627.789,62	627.789,62	0,00	0,00	-3.210,38	
10103		Missioni e rimborsi agli organi dell'Istituto	33.000,00	27.381,30	27.381,30	0,00	0,00	-5.618,70	
		Totale ...	959.000,00	944.826,37	944.826,37	0,00	0,00	-14.173,63	
2^			<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>						
		10201	Stipendi	22.672.000,00	22.632.308,44	21.596.604,41	35.704,03	1.000.000,00	-39.691,56
		10202	Oneri previdenziali e assistenziali	6.320.000,00	6.307.886,55	5.793.153,53	4.733,02	510.000,00	-12.113,45
		10203	Compensi per lavoro straordinario	1.482.000,00	1.404.852,95	1.404.852,95	0,00	0,00	-77.147,05
	10204	Indennità e rimborsi spese per missioni all'interno	1.000.000,00	996.957,07	973.292,30	23.664,77	0,00	-3.042,93	
	10205	Indennità e rimborsi spese per missioni all'estero	200.000,00	199.929,29	199.529,29	400,00	0,00	-70,71	
	10206	Altri oneri del personale	3.203.000,00	3.196.817,57	1.534.706,25	1.516.546,99	145.564,33	-6.182,43	
	10207	Spese di formazione professionale	355.000,00	235.526,78	57.774,78	4.387,20	173.364,80	-119.473,22	
	10208	Spese per funzionamento di commissioni e comitati	195.000,00	194.058,83	164.108,11	8.513,79	21.436,93	-941,17	
	10209	Prestazioni professionali	133.000,00	132.920,79	107.661,06	1.984,18	23.275,55	-79,21	
	10210	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a congressi, convegni e altre manifestazioni	210.000,00	175.822,97	165.577,87	8.981,50	1.263,60	-34.177,03	
	10211	Canoni di locazione e oneri accessori	3.241.500,00	3.132.511,93	2.997.511,93	0,00	135.000,00	-108.988,07	
	10212	Acquisto di beni di consumo	310.000,00	213.135,69	167.249,66	19.159,85	26.726,18	-96.864,31	
	10213	Spese per servizi e utenze	2.587.500,00	2.422.441,90	2.008.030,80	181.606,44	232.804,66	-165.058,10	
	10214	Manutenzione ordinaria beni mobili e immobili	160.000,00	151.922,71	107.829,50	18.343,60	25.749,61	-8.077,29	
	10215	Spese di rappresentanza	22.000,00	21.801,02	20.626,52	1.138,50	36,00	-198,98	
	10216	Spese di pubblicità	100.000,00	84.012,40	55.000,36	26.206,68	2.805,36	-15.987,60	
10217	Spese per pubblicazioni	140.000,00	122.221,55	109.982,20	2.924,50	9.314,85	-17.778,45		
	Totale ...	42.331.000,00	41.625.128,44	37.463.491,52	1.854.295,05	2.307.341,87	-705.871,56		

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE									
ENTRATE									
Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2006 (a)	Accertamenti				Differenza accertamenti - previsioni
					Importo totale (b)	di cui riscossioni	di cui totale crediti	di cui totale residui attivi	
III	4 <sup>^</sup>		<b>RISCOSSIONE CREDITI E REALIZZO VALORI MOBILIARI</b>						
		20401	Riscossione crediti diversi	150.000,00	123.328,67	123.328,67	0,00	0,00	-26.671,33
		20402	Realizzo valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	150.000,00	123.328,67	123.328,67	0,00	0,00	-26.671,33
		Totale titolo II	150.000,00	123.328,67	123.328,67	0,00	0,00	-26.671,33	
		<b>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
	5 <sup>^</sup>		<b>ACCENSIONE PRESTITI</b>						
		30501	Accensione mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30502	Accensione altri debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Bilancio consuntivo dell'ISVAP

E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI									
SPESE									
Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2006 a)	Impegni			Differenza impegni - previsioni	
					Importo totale (b)	di cui pagamenti	di cui totale debiti		di cui totale residui passivi
II	3 <sup>^</sup>		<b>ONERI VARI E STRAORDINARI</b>						
		10301	Oneri tributari e finanziari	2.571.000,00	2.554.595,71	2.308.847,72	245.747,99	0,00	-16.404,29
		10302	Altri oneri	169.000,00	168.703,70	168.703,70	0,00	0,00	-296,30
			Totale ...	2.740.000,00	2.723.299,41	2.477.551,42	245.747,99	0,00	-16.700,59
	4 <sup>^</sup>			<b>FONDI COSTITUITI IN BASE A DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI</b>					
		10401	Fondo di riserva spese impreviste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10402	Fondo di compensazione entrate contributive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10403	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totale ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale titolo I	46.030.000,00	45.293.254,22	40.885.869,31	2.100.043,04	2.307.341,87	-736.745,78
	5 <sup>^</sup>			<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
				<b>ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI</b>					
		20501	Acquisto immobili e oneri di ristrutturazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20502	Acquisto impianti, attrezzature e macchine d'ufficio non informatiche	100.000,00	36.631,80	29.217,00	5.134,80	2.280,00	-63.368,20
		20503	Acquisto apparecchiature e programmi informatici	2.400.000,00	2.399.009,86	388.261,88	0,00	2.010.747,98	-990,14
		20504	Acquisto mobili d'ufficio e arredi	90.000,00	89.977,00	74.589,78	6.161,09	9.226,13	-23,00
		20505	Acquisto automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totale ...	2.590.000,00	2.525.618,66	492.068,66	11.295,89	2.022.254,11
6 <sup>^</sup>				<b>CONCESSIONE CREDITI E ACQUISTO VALORI MOBILIARI</b>					
		20601	Concessione crediti diversi	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
	20602	Acquisto valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale ...	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	
		Totale titolo II	2.615.000,00	2.525.618,66	492.068,66	11.295,89	2.022.254,11	-89.381,34	

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE										
ENTRATE										
Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2006 (a)	Accertamenti			Differenza accertamenti - previsioni		
					Importo totale (b)	di cui riscossioni	di cui totale crediti		di cui totale residui attivi	
IV	6 <sup>^</sup>		<b>PARTITE DI GIRO</b>							
			<b>ENTRATE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO</b>							
		40601	Partite di giro		55.597.000,00*	48.750.085,57	33.152.077,17	898.009,40	14.699.999,00	-6.846.914,43
		40602	Fondo per la realizzazione del progetto pilota per il monitoraggio della incidentalità degli autoveicoli (decreto M.A.P. 23.11.2004)		7.000.000,00***	4.283.334,74	4.243.853,16	0,00	39.481,58	-2.716.665,26
			Totale ...		62.597.000,00	53.033.420,31	37.395.930,33	898.009,40	14.739.480,58	-9.563.579,69
			Totale titolo IV		62.597.000,00*	53.033.420,31	37.395.930,33	898.009,40	14.739.480,58	-9.563.579,69
			<b>TOTALE ENTRATE</b>		106.465.000,00*	96.663.810,24	80.709.343,37	1.214.986,29	14.739.480,58	-9.801.189,76
			<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO</b>		4.777.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		111.242.000,00	96.663.810,24	80.709.343,37	1.214.986,29	14.739.480,58	-14.578.189,76

\* di cui euro 35.000.000,00 per regolarizzazioni contabili dei trasferimenti di fondi dalla Banca Finnat EurAmerica s.p.a. alla Banca MPS s.p.a.

\*\* di cui euro 27.000.000,00 per regolarizzazioni contabili dei trasferimenti di fondi dalla Banca Finnat EurAmerica s.p.a. alla Banca MPS s.p.a.

\*\*\* Totale risorse finanziarie assegnate, di cui già erogate euro 6.300.000,00

Bilancio consuntivo dell'ISVAP

E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI									
SPESE									
Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2006 (a)	Impegni				Differenza impegni - previsioni
					Importo totale (b)	di cui pagamenti	di cui totale debiti	di cui totale residui passivi	
IV	7^		<b>USCITE DERIVANTI DA ESTINZIONE DI PRESTITI</b>						
			<b>ESTINZIONE PRESTITI</b>						
		30701	Rimborsi mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30702	Rimborsi di altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>PARTITE DI GIRO</b>						
	8^		<b>USCITE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO</b>						
		40801	Partite di giro	55.597.000,00*	48.750.085,57**	46.997.000,30	1.741.735,52	11.349,75	-6.846.914,43
		40802	Fondo per la realizzazione del progetto pilota per il monitoraggio della incidentalità degli autoveicoli (decreto M.A.P. 23.11.2004)	7.000.000,00***	6.768.933,92	32.205,92	0,00	6.736.728,00	-231.066,08
		Totale ...	62.597.000,00	55.519.019,49	47.029.206,22	1.741.735,52	6.748.077,75	-7.077.980,51	
		Totale titolo IV	62.597.000,00*	55.519.019,49**	47.029.206,22	1.741.735,52	6.748.077,75	-7.077.980,51	
		<b>TOTALE SPESE</b>	111.242.000,00*	103.337.892,37**	88.407.144,19	3.853.074,45	11.077.673,73	-7.904.107,63	
		<b>RIPIANO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	111.242.000,00*	103.337.892,37**	88.407.144,19	3.853.074,45	11.077.673,73	-7.904.107,63	

\* di cui euro 35.000.000,00 per regolarizzazioni contabili dei trasferimenti di fondi dalla Banca MPS s.p.a. alla Banca Finnat EurAmerica s.p.a.

\*\* di cui euro 31.500.000,00 per regolarizzazioni contabili dei trasferimenti di fondi dalla Banca MPS s.p.a. alla Banca Finnat EurAmerica s.p.a.

\*\*\* Totale risorse finanziarie assegnate, di cui già erogate euro 6.300.000,00



**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO  
DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI**

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO							
ENTRATE							
Tit.		Previsione definitiva 2006 (a)	Accertamenti				Differenza accertamenti-previsioni (b - a)
			Importo totale (b)	di cui riscossioni	di cui totale crediti	di cui totale residui attivi	
I	ENTRATE CORRENTI	43.718.000,00	43.507.061,26	43.190.084,37	316.976,89	0,00	-210.938,74
II	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	150.000,00	123.328,67	123.328,67	0,00	0,00	-26.671,33
III	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	PARTITE DI GIRO	62.597.000,00*	53.033.420,31**	37.395.930,33	898.009,40	14.739.480,58	-9.563.579,69
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	106.465.000,00*	96.663.810,24**	80.709.343,37	1.214.986,29	14.739.480,58	-9.801.189,76
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	4.777.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	111.242.000,00*	96.663.810,24**	80.709.343,37	1.214.986,29	14.739.480,58	-14.578.189,76

\* di cui euro 35.000.000,00 per regolarizzazioni contabili dei trasferimenti di fondi dalla Banca Finnat EurAmerica s.p.a. alla Banca MPS s.p.a.

\*\* di cui euro 27.000.000,00 per regolarizzazioni contabili dei trasferimenti di fondi dalla Banca Finnat EurAmerica s.p.a. alla Banca MPS s.p.a.



Bilancio consuntivo dell'ISVAP

DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI							
SPESE							
Tit.		Previsione definitiva 2006 (a)	Impegni				Differenza impegni - previsioni (b - a)
			Importo totale (b)	di cui pagamenti	di cui totale debiti	di cui totale residui passivi	
I	<b>SPESE CORRENTI</b>	46.030.000,00	45.293.254,22	40.885.869,31	2.100.043,04	2.307.341,87	-736.745,78
II	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	2.615.000,00	2.525.618,66	492.068,66	11.295,89	2.022.254,11	-89.381,34
III	<b>USCITE DERIVANTI DA ESTINZIONE DI PRESTITI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	<b>PARTITE DI GIRO</b>	62.597.000,00*	55.519.019,49**	47.029.206,22	1.741.735,52	6.748.077,75	-7.077.980,51
	<b>TOTALE SPESE</b>	111.242.000,00*	103.337.892,37**	88.407.144,19	3.853.074,45	11.077.673,73	-7.904.107,63
	<b>RIPIANO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	111.242.000,00*	103.337.892,37**	88.407.144,19	3.853.074,45	11.077.673,73	-7.904.107,63

\* di cui euro 35.000.000,00 per regolarizzazioni contabili dei trasferimenti di fondi dalla Banca MPS s.p.a. alla Banca Finnat EurAmerica s.p.a.

\*\* di cui euro 31.500.000,00 per regolarizzazioni contabili dei trasferimenti di fondi dalla Banca MPS s.p.a. alla Banca Finnat EurAmerica s.p.a.

**SITUAZIONE GENERALE FINANZIARIA AL 31/12/2006**

<b>FONDO DI CASSA All'1/1/2006</b>			<b>704.602,36</b>
		+	
TOTALE RISCOSSIONI ANNO 2006	+ 93.805.783,19		
TOTALE PAGAMENTI ANNO 2006	- 93.799.199,50		
<b>DIFFERENZA RISCOSSIONI/PAGAMENTI</b>		+	<b>6.583,69</b>
<b>FONDO DI CASSA AL 31/12/2006</b>			<b>711.186,05</b>
<b>CREDITI</b>			
Totale crediti anno 2006 e precedenti	+ 1.273.531,83		
Totale crediti anni precedenti eliminati	- —		
<b>RESIDUI ATTIVI</b>		+	<b>1.273.531,83</b>
Totale residui attivi anno 2006 e precedenti	- 14.738.120,21		
Totale residui attivi anni precedenti eliminati	+ —		
		+	<b>14.738.120,21</b>
<b>DEBITI</b>			
Totale debiti anno 2006 e precedenti	+ 3.936.755,14		
Totale debiti anni precedenti eliminati	- —		
		-	<b>3.936.755,14</b>
<b>RESIDUI PASSIVI</b>			
Totale residui passivi anno 2006 e precedenti	- 5.549.792,27		
Totale residui passivi anni precedenti eliminati	+ —		
		-	<b>5.549.792,27</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2006</b>			<b>7.236.290,68 (*)</b>

(\*) di cui:

€ 6.270.422,00 "Avanzo di amministrazione indisponibile ex art.6, comma 3, Regolamento per la contabilità e l'amministrazione";

€ 965.868,68 "Avanzo di amministrazione dell'esercizio".



---

**Istituto per la vigilanza  
sulle assicurazioni private  
e di interesse collettivo**

BOLLETTINO  
Anno II - N. 7  
Luglio 2007  
Registrazione presso il  
Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006  
Direttore Responsabile  
Dr. Giovanni CUCINOTTA

**ISSN 1970-6855**

---

**Redazione**

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni  
private e di interesse collettivo  
Via del Quirinale, 21  
00187 - Roma  
Tel. 06/42.133.1  
Fax 06/42.133.735  
Internet - <http://www.isvap.it>  
E-mail: [Serv.Studi@isvap.it](mailto:Serv.Studi@isvap.it)

---

**Stampa e diffusione**

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a.  
Stabilimento Salario – Roma

**Condizioni di vendita anno 2007**

ITALIA

Fascicolo	euro 10,00
Abbonamento annuo	euro 80,00

ESTERO

Fascicolo	euro 15,00
Abbonamento annuo	euro 100,00

(Prezzi doppi, tripli, ecc. per quei fascicoli che, stampati in un unico volume, sostituiscono altrettanti numeri della prevista periodicità)

Conto corrente postale n. 387001

Intestato a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Funzione Arte/Editoria

Piazza Verdi, 10 – 00198 Roma

Contatti:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| - abbonamenti         | 0685082207 – 0685084124  |
| - vendita al pubblico | 0685082147 – 0685082591  |
| - fax                 | 0685084117   |
| - e – mail            | <a href="mailto:venditeperiodici@ipzs">venditeperiodici@ipzs</a> |

I fascicoli singoli ed i numeri arretrati possono essere richiesti, anche telefonicamente, e verranno spediti in contrassegno maggiorando l'importo per spese di spedizione a mezzo posta ordinaria o tramite corriere.

---



